

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 951/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone** ..... 18
- Regolamento (CE) n. 952/2001 della Commissione del 16 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 24
- Regolamento (CE) n. 953/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 ..... 26
- Regolamento (CE) n. 954/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 27
- Regolamento (CE) n. 955/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 29
- ★ **Regolamento (CE) n. 956/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana** ..... 31
- Regolamento (CE) n. 957/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 32
- Regolamento (CE) n. 958/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ..... 34
- Regolamento (CE) n. 959/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 36

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 960/2001 della Commissione, del 16 maggio 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	39
---	----

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2001/379/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti .....** 40

**Commissione**

2001/380/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 14 maggio 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dello sviluppo agricolo e rurale da attuare in Bulgaria nel periodo precedente l'adesione [notificata con il numero C(2001) 1428] .....** 65

2001/381/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2001, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia [notificata con il numero C(2001) 1446] .....** 67

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 950/2001 DEL CONSIGLIO  
del 14 maggio 2001**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Apertura**

- (1) In data 18 febbraio 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup> l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: RPC) e della Russia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel gennaio 2000, di una denuncia dell'Associazione europea dei metalli («Eurometaux») a nome di Alcan Europe, Elval, Eurofoil, Lawson Mardon Star Ltd, Pechiney Rhenalu e VAW Aluminium Business Unit Foil, che realizzano insieme una porzione maggioritaria (71 %) della produzione comunitaria di taluni fogli e nastri sottili di alluminio. La denuncia conteneva prove di pratiche di dumping relative al prodotto in questione e di un pregiudizio grave da esse derivante, che sono state reputate sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

**2. Inchiesta**

- (3) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori in questione, i denunziati e gli altri produttori della Comunità e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite hanno avuto la possibilità di esprimersi.
- (5) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Per consentire ai produttori esportatori cinesi e russi che lo desideravano di presentare una domanda di riconoscimento dello status di economia di mercato (MET) o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato alle società cinesi e russe notoriamente interessate gli appositi formulari. Una società cinese e una russa hanno risposto al formulario.
- (6) Sono state ricevute risposte dai sei produttori comunitari autori della denuncia, due importatori comunitari indipendenti, sei utilizzatori, un produttore esportatore cinese, un produttore esportatore russo e un produttore del paese analogo. Sono state ricevute informazioni anche da un altro produttore comunitario e da tre fornitori di materie prime.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha effettuato visite di accertamento presso le seguenti società:

a) *Produttore esportatore della RPC*

— Bohai Aluminium Industries Ltd, Qinhuangdao

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU C 45 del 18.2.2000, pag. 2.

b) *Produttore esportatore russo*

- Joint Stock Company «United Company Siberian Aluminium», Mosca (comprese le società collegate Metcare Management SA, registrata a Panama City, e Eximal Ltd, registrata in Belize, e la società di vendita collegata Sibirsky Aluminium Foil Corp. (ex Hover Commercial Corp.), registrata nelle Isole vergini britanniche)

c) *Importatore comunitario indipendente*

- Countinho Caro + Co International Trading GmbH, Hamburg, Germania

d) *Produttore analogo*

- Alcan, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America

e) *Produttori comunitari autori della denuncia*

- Alcan Europe, Rogerstone, Regno Unito
- Elval, Inofita Viotia, Grecia
- Eurofoil, Dudelange, Lussemburgo
- Lawson Mardon Star Ltd, Bridgnorth, Regno Unito
- Pechiney Rhenalu, Francia
- VAW Aluminium Business Unit Foil, Bonn (D), a nome di VAW Grevenbroich, Grevenbroich, Germania, VAW SLIM SpA, Cisterna di Latina, Italia e VAW INASA SA, Irurzun, Spagna

f) *Utilizzatori comunitari*

- Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania
- ITS Foil and Film Rewinding bv, Apeldoorn, Paesi Bassi.

- (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 («periodo dell'inchiesta» o PI). Per quanto riguarda le tendenze utili alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo dal 1° gennaio 1996 alla fine del PI («periodo in esame»).

### 3. Misure provvisorie

- (9) A causa della necessità di esaminare ulteriormente taluni aspetti del dumping nonché l'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni in questione, non sono state istituite misure provvisorie, sono state chieste informazioni supplementari e l'inchiesta è proseguita. È stato effettuato un accertamento in loco nella sede di un importatore indipendente di Amburgo dei prodotti del produttore esportatore russo e un questionario supplementare sulla stessa categoria generale di prodotti è stato inviato al medesimo produttore esportatore russo.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame è costituito dai fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, attualmente classificabili al codice

NC ex 7607 11 10. Il prodotto in questione è noto comunemente come fogli o nastri sottili di alluminio ad uso domestico (aluminium household foil — AHF).

- (11) Gli AHF sono fabbricati laminando fino allo spessore desiderato lingotti o bobine di fogli di alluminio. Dopo essere stati laminati i fogli o nastri sono ricotti con un procedimento termico per renderli duttili. Dopo la laminazione e la ricottura gli AHF sono presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm. Le dimensioni della bobina determinano l'uso del prodotto, poiché gli utilizzatori («avvolgitori») montano in seguito gli AHF su piccoli rotoli destinati alla vendita al dettaglio. I fogli di alluminio in piccoli rotoli sono quindi impiegati come materiale d'imballaggio provvisorio multiuso (per lo più in attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e fiori).

- (12) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di una chiara demarcazione tra gli AHF e i fogli o nastri di alluminio destinati alla trasformazione (aluminium converter foil — ACF), date le differenze nelle caratteristiche fisiche fondamentali e nell'uso normale dei prodotti.

- (13) Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche fondamentali dei due prodotti, gli AHF hanno generalmente uno spessore tra 0,009 mm e 0,018 mm, mentre gli ACF hanno di solito uno spessore inferiore a 0,009 mm (standard 0,0065 mm) o superiore a 0,018 mm (standard tra 0,020 mm e 0,040 mm); lo spessore dei fogli è un elemento decisivo dell'uso del prodotto, poiché ne determina la trasformabilità. Inoltre, gli AHF sono presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm e gli ACF in bobine di 700-1 200 mm. Le informazioni fornite dalle parti interessate indicano che la larghezza della bobina non può essere cambiata dopo la ricottura dei fogli. Va notato che per entrambi i prodotti la larghezza delle bobine è un elemento determinante dell'uso del prodotto: gli AHF sono riavvolti in rotoli più piccoli della stessa larghezza delle bobine, mentre gli ACF sono successivamente trasformati (ossia stampati, laminati, piegati ecc.) e tagliati nelle dimensioni volute, il che richiede una bobina più larga che consenta un uso più efficiente del prodotto.

- (14) Le suddette differenze di spessore e larghezza determinano in gran parte l'uso fondamentale del prodotto. Infatti, gli AHF sono utilizzati in vari tipi d'imballaggio a breve termine, soprattutto nel quadro di attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e di fiori. Gli ACF sono ulteriormente trasformati e tagliati nelle dimensioni e nelle forme desiderate per essere impiegati nella conservazione a lungo termine di liquidi (latte, latte UHT, succhi di frutta) e nell'imballaggio a lungo termine di alimenti, cosmetici, cioccolato, sigarette, medicinali ecc.

- (15) In conclusione, gli AHF e gli ACF sono considerati come due diversi prodotti ai fini dell'inchiesta relativa al presente procedimento.
- (16) Si è constatato inoltre che tutti i fogli e nastri sottili di alluminio ad uso domestico hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono usati allo stesso fine. Essi costituiscono pertanto un unico prodotto.

## 2. Prodotto simile

- (17) L'inchiesta ha rivelato che gli AHF prodotti nella RPC e in Russia ed esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali, ossia sono fogli o nastri di alluminio di spessore tra 0,009 mm e 0,018 mm, avvolti in bobine di larghezza non superiore a 650 mm. L'impiego ultimo del prodotto è inoltre lo stesso, ossia l'imballaggio provvisorio multiuso.
- (18) Le stesse constatazioni sono state fatte per gli AHF prodotti e venduti negli Stati Uniti (USA), che hanno servito da paese analogo. Non sono state riscontrate vendite di AHF sul mercato interno della Russia.
- (19) In base alle considerazioni che precedono, si conclude che i suddetti AHF sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo: «regolamento di base»).

## C. DUMPING

### 1. Nota preliminare

- (20) Si è constatato che un solo produttore in ciascuno dei paesi interessati ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI. Questi due produttori hanno effettuato praticamente tutte le esportazioni dai paesi interessati nella Comunità.

### 2. Trattamento riservato alle economie di mercato (market economy treatment — MET)

- (21) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, il valore normale dei prodotti importati dalla RPC e dalla Russia è determinato in base ai prezzi o al valore costruito per i produttori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), che indicano che essi operano in condizioni di economia di mercato. I produttori esportatori unici della RPC e della Russia hanno chiesto la concessione del trattamento riservato alle economie di mercato e sono stati invitati a completare un modulo indicante tutte le informazioni pertinenti necessarie a tal fine. I risultati di queste indagini sono stati trasmessi al comitato consultivo, sentito il parere del quale si è deciso di concedere il MET solo al produttore esportatore russo.

#### a) La Repubblica popolare cinese

- (22) Dalle informazioni fornite si è rilevato che il produttore esportatore unico cinese è una società detenuta in maggioranza dallo Stato, nella quale il presidente del comitato direttivo è designato da un organismo di proprietà dello Stato. Si è pertanto concluso che non si

poteva garantire in questo caso l'assenza d'interferenze statali significative e che, di conseguenza, i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino del regolamento di base non erano soddisfatti. Per questo motivo non si è potuto concedere il trattamento riservato alle economie di mercato alla società in questione.

- (23) Quest'ultima ha obiettato fundamentalmente che, essendo il partner statunitense dell'impresa comune l'unico responsabile della gestione delle operazioni della società, l'indipendenza da interferenze statali era garantita. Tuttavia, poiché il presidente del comitato di direzione è nominato da un organismo statale, questo argomento non è stato considerato sufficiente ad annullare le suddette constatazioni.

#### b) Russia

- (24) L'inchiesta ha dimostrato che le decisioni della società in questione in materia di costi e fattori produttivi erano prese in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettevano i valori di mercato. La società disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. I costi di produzione e la situazione finanziaria della società non erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e la società era soggetta a leggi in materia fallimentare e di proprietà che ne garantivano la stabilità. Infine, le conversioni del tasso di cambio erano effettuate ai tassi di mercato. In base a queste constatazioni si è concluso che i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base erano soddisfatti e che si poteva pertanto concedere alla società in questione il trattamento riservato alle economie di mercato.

### 3. Trattamento individuale

- (25) Il produttore esportatore unico cinese ha chiesto anche che gli fosse accordato il trattamento individuale, ossia che fosse determinato nei suoi confronti un margine di dumping individuale in base ai suoi prezzi all'esportazione.
- (26) La società in questione non è riuscita a dimostrare di essere sufficientemente indipendente dalle autorità cinesi e di soddisfare tutte le condizioni previste. In particolare, essendo una società a partecipazione statale maggioritaria non ha potuto garantire l'assenza d'interferenze dello Stato sui prezzi, sulle quantità e sulle condizioni di vendita delle sue esportazioni. Si è deciso, di conseguenza, di non concedere il trattamento individuale a detta società.
- (27) Ad ogni modo, dato che, come ha rivelato l'inchiesta, le vendite all'esportazione nella Comunità del produttore esportatore cinese che ha cooperato rappresentavano la totalità delle esportazioni dalla RPC nella Comunità durante il PI, la questione del trattamento individuale aveva poca rilevanza in questo caso, poiché il dazio unico per tutto il paese è stato stabilito esclusivamente in base ai dati relativi a questo produttore esportatore.

#### 4. Paese analogo

- (28) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, per stabilire il valore normale per la società cinese che non soddisfaceva i requisiti per la concessione del MET, doveva essere selezionato un paese analogo ad economia di mercato. Un paese analogo doveva essere selezionato anche nel quadro dell'inchiesta relativa alle importazioni dalla Russia, per poter disporre di dati qualora il produttore esportatore russo non li avesse forniti.
- (29) I denunzianti avevano proposto come paese analogo la Turchia, che era stata proposta anche dalla Commissione nell'avviso di apertura, con l'invito alle parti interessate ad esprimersi sulla scelta.
- (30) I produttori esportatori cinese e russo si sono opposti a questa scelta, entro il termine indicato nell'avviso di apertura, adducendo una serie di motivi. La società cinese ha sostenuto che la Turchia non era appropriata come paese analogo poiché presentava condizioni diverse in materia di accesso alle materie prime, risorse energetiche, tecnologia utilizzata, proporzioni della produzione, rappresentatività delle vendite sul mercato interno e situazione concorrenziale. Essa ha affermato che solo la Russia rispondeva ai criteri di comparabilità con la RPC per quanto riguardava il prodotto in esame. Come alternativa il produttore esportatore cinese ha indicato il Venezuela, ritenuto un paese analogo più appropriato della Turchia in termini di costi energetici, strutture e capacità di produzione. La società russa ha rilevato da parte sua l'esistenza di differenze sostanziali tra la Turchia e la Russia per quanto riguarda il processo di produzione, il livello della concorrenza e i costi energetici.
- (31) Per quanto riguarda la Turchia, si è constatato che il produttore disposto a cooperare non effettuava vendite sul mercato interno a clienti indipendenti. Pertanto, per individuare un paese terzo più appropriato, la Commissione ha preso contatto con taluni produttori noti di vari paesi analoghi alternativi.
- (32) La richiesta del produttore esportatore cinese di utilizzare la Russia come paese analogo non poteva essere accolta per una serie di motivi. Il prodotto in esame non era venduto sul mercato interno e vi era un solo produttore attivo in Russia. Inoltre, come si spiega in appresso, le informazioni disponibili e i dati provenienti da un paese analogo dovevano essere utilizzati in buona misura anche per la Russia.
- (33) Sono stati presi contatti con produttori del Venezuela e dell'India, ma nessuno di essi è stato disposto a cooperare.
- (34) Ci si è rivolti anche a due produttori degli Stati Uniti: uno ha rifiutato, ma l'altro ha accettato di cooperare. Si è appurato che i prezzi applicati da questa società erano propri di normali operazioni commerciali e riflettevano convenientemente i prezzi del mercato statunitense.

Dato inoltre che il mercato interno degli USA è il più grande del mondo, che è aperto alle importazioni grazie ad un dazio doganale relativamente basso e che presenta vari produttori locali in concorrenza tra loro, gli Stati Uniti sono stati considerati un paese analogo appropriato.

#### 5. La RPC

##### a) Valore normale

- (35) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati dal produttore analogo statunitense sul mercato interno, che sono stati considerati rappresentativi. Si è constatato anzi che il volume delle sue vendite era superiore al volume delle esportazioni cinesi nella Comunità.
- (36) Si è constatato altresì, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, che le vendite del prodotto simile sul mercato statunitense erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato determinato pertanto in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati in tutte le vendite sul mercato interno da acquirenti indipendenti.

##### b) Prezzo all'esportazione

- (37) L'inchiesta ha rivelato che tutte le esportazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore unico cinese nella Comunità sono avvenute attraverso acquirenti indipendenti. I prezzi all'esportazione sono stati calcolati pertanto conformemente all'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

##### c) Confronto

- (38) Ai fini di un equo confronto si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto è stato dimostrato, hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono dunque stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, imballaggio e credito.

##### d) Margine di dumping

- (39) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica allo stesso stadio commerciale.
- (40) Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è:

Repubblica popolare cinese: 26,8 %.

## 6. Russia

### a) Valore normale

- (41) Poiché non vi erano vendite del prodotto simile sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento di base. Esso è stato calcolato in base ai costi di fabbricazione sostenuti dal produttore esportatore interessato per il prodotto esportato in esame, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base.
- (42) Data l'assenza di vendite sul mercato interno del produttore esportatore russo in questione e di altri produttori russi, la Commissione intendeva determinare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti in base alla produzione e alle vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, ossia di fogli di alluminio semplici, e più in particolare ACF, da parte della società interessata sul mercato interno, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base.
- (43) La Commissione ha chiesto alla società di fornirle tali informazioni, prima durante un accertamento in loco e in seguito con l'invio di un questionario supplementare. La società ha però rifiutato di fornire le informazioni richieste, sostenendo che la loro preparazione avrebbe richiesto molto lavoro. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato una serie di irregolarità (illustrate più nei dettagli in appresso), tra cui difficoltà a determinare il livello dei costi energetici, uno dei principali fattori di costo, e a valutare le attività patrimoniali della società. In considerazione della mancanza di elementi e visto il rifiuto di fornire informazioni su prodotti della stessa categoria generale, il valore normale è stato determinato conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, come illustrato di seguito.
- (44) Il valore normale è stato costruito utilizzando quanto più possibile le informazioni della società, che hanno dovuto però essere integrate nei modi e per le ragioni che seguono.
- (45) Per quanto riguarda i costi del consumo di energia, si è constatato che la società di fornitura di elettricità controllata dallo Stato applicava prezzi insolitamente bassi alla società in questione e non si è potuto verificare se tali prezzi riflettessero convenientemente i costi connessi alla produzione di elettricità. La società in questione non ha potuto dimostrare di aver pagato la totalità delle fatture del consumo di elettricità, poiché utilizza un sistema di pagamento a conto aperto. Si è concluso pertanto che i costi energetici di questo produttore esportatore non erano affidabili e si è deciso di utilizzare le tariffe medie applicate a livello mondiale ai produttori di alluminio e pubblicate nella stampa industriale.
- (46) Per quanto riguarda l'ammortamento, si è constatato che i beni capitali sono stati acquisiti per lo più a prezzi molto bassi in occasione dell'asta successiva al fallimento, nel 1998, di una precedente entità giuridica. Per poter adeguare i conti della società alle pratiche contabili

generalmente accettate, il revisore dei conti della società ha chiesto una valutazione indipendente del patrimonio, degli stabilimenti e delle apparecchiature. Questa stima ha fornito un nuovo valore, che corrisponde ora alla situazione attuale della società. L'importo relativo all'ammortamento è stato modificato di conseguenza, per adeguarlo alle pratiche contabili generalmente accettate.

- (47) Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, si è deciso, in assenza di altri produttori esportatori russi o produttori oggetto della stessa inchiesta e di dati affidabili relativi alla produzione e alle vendite sul mercato interno di prodotti della stessa categoria generale, di determinarli conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. Le suddette spese e i profitti sono stati calcolati pertanto in base alle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore americano analogo sul mercato interno. Il margine di utile è stato calcolato in base a dati relativi al funzionamento del forno fusorio e del laminatoio dei fogli e nastri, perché riflettesse tutti gli utili realizzati nella fabbricazione e nella vendita del prodotto in esame.

### b) Prezzo all'esportazione

- (48) Tutte le vendite del prodotto in esame da parte della società russa sul mercato comunitario sono state effettuate tramite una società collegata registrata nelle Isole vergini britanniche, che a sua volta ha rivenduto gli AHF ad un importatore indipendente della Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato determinato pertanto in base al prezzo pagato o pagabile da un acquirente indipendente della Comunità alla società delle Isole vergini britanniche.

### c) Confronto

- (49) Ai fini di un equo confronto si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto è stato dimostrato, hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono dunque stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto, di assicurazione, sussidiari, di credito, post vendita e di commissioni.

### d) Margine di dumping

- (50) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, i margini di dumping sono stati accertati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica allo stesso stadio commerciale.
- (51) Poiché era noto un unico fabbricante del prodotto in esame in Russia, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping individuale determinato per il produttore esportatore del paese in questione che ha cooperato.

- (52) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, sono:
- Joint Stock Company «United Company Siberian Aluminium» 14,9 %
  - Tutte le altre società 14,9 %.

#### D. INDUSTRIA COMUNITARIA

##### 1. Definizione della produzione comunitaria

- (53) Per poter stabilire se l'industria comunitaria avesse subito un pregiudizio e, in questo contesto, per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione di tale industria, la Commissione doveva stabilire se il pregiudizio e il consumo dovevano essere valutati in relazione alla produzione totale della Comunità o solo alla produzione destinata al mercato libero.
- (54) Una parte della produzione comunitaria non è messa in vendita sul mercato, bensì trasformata all'interno delle società produttrici dalle loro imprese a valle. Questa produzione è considerata perciò appartenere ad un mercato vincolato. Si è dunque esaminato se esistesse una chiara distinzione tra il mercato libero e quello vincolato. Si è constatato che gli AHF trasferiti all'interno delle società alle imprese di riavvolgimento a valle non erano in concorrenza con gli AHF importati dalla RPC e dalla Russia o con quelli venduti dai produttori comunitari sul mercato libero. In base a questi elementi si è concluso che l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria doveva limitarsi al mercato libero. Si noti che, secondo quanto è stato appurato, nessuno dei produttori comunitari autori della denuncia opera sul mercato vincolato.
- (55) Sul mercato libero della Comunità gli AHF sono fabbricati dalle seguenti società:
- i sei produttori comunitari a nome dei quali è stata presentata la denuncia e che hanno cooperato all'inchiesta,
  - altri due produttori, uno dei quali ha fornito informazioni generali a sostegno della denuncia e nessuno dei quali si è opposto al procedimento [gruppo ILA (I) e Laminazione Sottile (I)].
- (56) Tutti questi produttori costituiscono pertanto il totale della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

##### 2. Definizione dell'industria comunitaria

- (57) Si è esaminato se i produttori comunitari denunziati che hanno cooperato rappresentassero una porzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in esame. Poiché essi hanno realizzato nel PI l'82 % della produzione comunitaria per il mercato libero, si è concluso che costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5,

paragrafo 4 del regolamento di base e sono denominati in appresso l'«industria comunitaria». I produttori comunitari autori della denuncia realizzano peraltro una quota maggioritaria di tutta la produzione della Comunità, ossia compresa la parte destinata al mercato vincolato.

#### E. PREGIUDIZIO

##### 1. Consumo comunitario

- (58) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato determinato in base alle informazioni fornite dall'industria comunitaria sul volume delle sue vendite sul mercato comunitario, alle informazioni fornite da un altro produttore che ha cooperato, alle stime indicate nella denuncia sulle vendite nella Comunità di un altro produttore comunitario, alle informazioni comunicate dai produttori esportatori che hanno cooperato sul volume delle loro esportazioni nella Comunità, alle informazioni Eurostat e alle informazioni fornite da importatori e utilizzatori di AHF nella Comunità.
- (59) Il consumo del prodotto in esame è passato da 71 300 t nel 1996 a 80 742 t nel 1997 e a 88 032 t nel 1998, ma è sceso a 86 117 t nel PI. In tutto il periodo in esame il consumo è aumentato del 21 %.

##### 2. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

- a) *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni interessate*
- (60) Si è esaminato se gli effetti delle importazioni in questione dovessero essere esaminati cumulativamente, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (61) Si è constatato che i margini di dumping relativi a entrambi i paesi erano superiori al margine minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base e che il volume delle importazioni da ciascuno di essi non era trascurabile. Inoltre, una valutazione cumulata è stata ritenuta appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra le importazioni in questione e tra queste ultime e il prodotto simile della Comunità. L'inchiesta ha rivelato infatti che gli AHF importati dai due paesi interessati erano sotto tutti gli aspetti simili tra loro e simili agli AHF fabbricati e venduti nella Comunità. Il volume delle importazioni dai due paesi interessati era consistente ed è aumentato per entrambi tra il 1996 e il PI. Nello stesso periodo sono aumentate anche le loro rispettive quote di mercato. Si è constatato inoltre che i prezzi dei prodotti cinesi e russi erano entrambi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo in esame ed erano venduti attraverso gli stessi canali commerciali o canali simili e a condizioni commerciali analoghe.



(62) Per questi motivi si è concluso che gli effetti delle importazioni in questione dovevano essere valutati cumulativamente.

b) *Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping*

(63) Il volume delle importazioni di AHF dai paesi interessati è aumentato costantemente passando da 622 t nel 1996 a 9 149 t nel 1997, a 16 922 t nel 1998 e a 16 387 t nel PI.

(64) La quota del mercato comunitario rappresentata dalle importazioni dai paesi interessati è passata dallo 0,9 % nel 1996 all'11,3 % nel 1997, al 19,2 % nel 1998 e al 19,0 % nel PI.

c) *Prezzi delle importazioni oggetto di dumping*

i) *Andamento dei prezzi*

(65) Tra il 1996 e il 1997 i prezzi medi unitari degli AHF importati dai paesi in questione e consegnati agli acquirenti sono passati da 1,83 EUR/kg a 2,02 EUR/kg, con un aumento del 10 %. Tra il 1997 e il 1998 i prezzi sono aumentati ancora del 31 %, passando a 2,57 EUR/kg, ma sono diminuiti del 17 % tra il 1998 e il PI, ritornando a 2,14 EUR/kg. I prezzi delle importazioni in questione sono rimasti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria per tutto il periodo in esame.

ii) *Sottoquotazione dei prezzi*

(66) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, i prezzi degli AHF venduti dall'industria comunitaria sono stati confrontati con quelli delle importazioni cinesi e russe sul mercato comunitario durante il PI.

(67) I prezzi delle importazioni cinesi e russe sono quelli indicati dai produttori esportatori che hanno cooperato nelle risposte al questionario, debitamente adeguati, ove opportuno, per tener conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione, applicati alla consegna al primo acquirente indipendente nella Comunità. I prezzi dell'industria comunitaria sono quelli indicati nelle risposte ai questionari per le vendite nella Comunità, applicati alla consegna al primo acquirente indipendente.

(68) Il produttore esportatore russo ha chiesto un adeguamento dei suoi prezzi per tener conto della qualità inferiore degli AHF russi esportati nella Comunità. La società in questione ha affermato che gli AHF russi erano prodotti a partire da una lega di qualità inferiore (lega 8011), mentre quelli della Comunità erano prodotti con una lega di qualità superiore (lega 8006). L'inchiesta ha rivelato che tutti i produttori comunitari eccetto uno usavano la lega 8011 per la produzione di AHF. Ad ogni

modo, in base alle informazioni fornite dagli utilizzatori, si è constatato che il tipo di lega utilizzato non influisce sulla scelta di AHF da questi effettuata. Inoltre, non si è potuta accertare l'esistenza di una differenza qualitativa tra gli AHF prodotti con leghe diverse tale da giustificare una differenza di prezzo. L'adeguamento non ha potuto pertanto essere concesso.

(69) Su questa base sono stati appurati margini di sottoquotazione per paese, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, dell'1 % per la RPC e del 6 % per la Russia. Detti margini devono però essere considerati alla luce della notevole depressione registrata dai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI, messa in evidenza dalle perdite da essa subite.

### 3. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione, capacità e utilizzo delle capacità*

(70) Tra il 1996 e il 1997 la produzione è rimasta approssimativamente di 59 000 t, benché il consumo sia aumentato del 13 %. Tra il 1997 e il 1998 è diminuita del 9 %, scendendo a circa 54 000 t, mentre il consumo è aumentato di un altro 9 %. Tra il 1998 e il PI la produzione è rimasta costante.

(71) Tra il 1996 e il PI le capacità di produzione dell'industria comunitaria si sono mantenute piuttosto stabilmente attorno alle 70 500 t, eccetto nel 1997 quando sono aumentate fino a 72 000 t. Le capacità di produzione sono state calcolate tenendo conto degli impianti utilizzati unicamente per la produzione di AHF. Anche se le stesse strutture di produzione possono tecnicamente essere usate per produrre sia gli AHF che gli ACF, i costi di adattamento legati al passaggio da un prodotto all'altro hanno indotto i produttori comunitari a riservare di fatto gli impianti alla fabbricazione di uno dei due prodotti.

(72) L'utilizzo della capacità è diminuito a partire dal 1997 in seguito al calo della produzione. Considerati gli elevati costi fissi che la produzione di AHF comporta, una diminuzione del tasso di utilizzo delle capacità incide significativamente sui costi di produzione.

b) *Scorte*

(73) Nell'analizzare la situazione delle scorte si deve considerare che gli AHF sono prodotti su ordinazione. Le eventuali giacenze sono in realtà ordinativi che attendono di essere consegnati all'acquirente. In queste circostanze la valutazione delle scorte non appare rilevante ai fini dell'esame della situazione economica dell'industria comunitaria.

c) *Volume delle vendite, quota di mercato e crescita*

- (74) Tra il 1996 e il 1997, nonostante un aumento del consumo del 13 %, le vendite sono diminuite da 49 386 t a 48 700 t. Tra il 1997 e il 1998 sono scese del 7 % raggiungendo le 45 402 t, mentre il consumo è aumentato di un altro 9 %. Tra il 1998 e il PI le vendite hanno avuto un'altra leggera flessione passando a 45 241 t, mentre il consumo è diminuito del 2 %.
- (75) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 69,3 % nel 1996 al 60,3 % nel 1997 e al 51,6 % nel 1998, risalendo al 52,5 % nel PI.

d) *Prezzi e fattori che incidono sui prezzi*

- (76) Tra il 1996 e il 1997 i prezzi sono aumentati dell'8 %, da 2,25 EUR/kg a 2,44 EUR/kg, mentre i costi unitari totali dell'industria comunitaria sono aumentati del 7 %. Tra il 1997 e il 1998 i prezzi sono aumentati ancora dell'8 % raggiungendo 2,64 EUR/kg, mentre i costi unitari totali sono aumentati solo del 4 %. Tra il 1998 e il PI i prezzi sono diminuiti del 14 %, passando a 2,28 EUR/kg e i costi unitari totali sono diminuiti solo del 5 %.
- (77) L'aumento dei costi totali di produzione che si è verificato tra il 1996 e il 1997 era dovuto principalmente ad un incremento dei prezzi delle materie prime, le quali rappresentano circa il 55 % di tutti i costi di produzione. Poiché l'aumento dei prezzi di vendita è stato superiore a quello dei costi di produzione, l'industria comunitaria ha ridotto le sue perdite.
- (78) Tra il 1997 e il 1998 però, nonostante un calo del costo delle materie prime (-2 %), i costi di produzione totali sono aumentati del 4 % a causa di un incremento dei costi di produzione unitari fissi dovuto ad una flessione della produzione (-9 %). Tuttavia, con un aumento dell'8 % dei prezzi di vendita, l'industria comunitaria ha migliorato la sua redditività.
- (79) Tra il 1998 e il PI i costi di produzione unitari totali dell'industria comunitaria sono diminuiti del 5 %, principalmente grazie ad una flessione del costo delle materie prime (-9 %). In questo periodo i prezzi dell'industria comunitaria hanno subito pressioni significative che li hanno fatti scendere in misura alquanto superiore alla diminuzione dei costi di produzione totali.
- (80) I costi delle materie prime corrispondono al prezzo dell'alluminio grezzo quotato alla borsa dei metalli di Londra.

e) *Redditività, cash flow, rendimento degli investimenti e capacità di ottenere capitali*

- (81) Tra il 1996 e il 1997 la redditività dell'industria comunitaria, misurata in termini di rendimento netto delle vendite sul mercato comunitario, è migliorata leggermente passando da -2,2 % a -1,3 % del fatturato. Questo lieve miglioramento era dovuto ad un incre-

mento dei prezzi di vendita superiore all'aumento dei costi unitari totali. Tra il 1997 e il 1998 l'industria comunitaria ha migliorato ulteriormente la sua redditività fino al 3 % grazie ad un aumento dei prezzi che li ha portati al di sopra dei costi totali. Tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha invece subito perdite pari a -7,3 % a causa di una forte depressione dei prezzi.

- (82) Gli indicatori relativi al cash flow e al rendimento degli investimenti sono stati ottenuti solo per le attività totali di ciascuna delle società interessate. Poiché il prodotto in esame rappresenta solo una parte di tali attività, questi indicatori non possono costituire una base di giudizio determinante per l'attuale situazione del settore degli AHF.

- (83) Nessuno dei produttori comunitari ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad ottenere capitali. Questo dato sembra essere legato al fatto che essi fanno per lo più parte di gruppi di società organizzati a livello mondiale. Va notato tuttavia che il maggior produttore comunitario di AHF ha annunciato la prevista chiusura del suo impianto di produzione nella Comunità a causa, tra l'altro, del deterioramento della sua situazione finanziaria.

f) *Investimenti*

- (84) Gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria durante tutto il periodo in esame sono passati da 3 milioni di EUR circa nel 1996 a 17 milioni di EUR circa nel 1998 e a 10 milioni di EUR circa nel PI. Essi rappresentavano circa il 2,5 % del fatturato nel 1996, il 14,5 % nel 1998 e il 9,9 % nel PI, indicando che l'industria comunitaria si è costantemente sforzata di ammodernare i suoi impianti e di migliorare la sua competitività. Gli investimenti sono andati principalmente a sostituire i macchinari vecchi, al fine di ottimizzare la produttività. Poiché gli investimenti in questo settore si ammortizzano su un lungo periodo di tempo (più di 20 anni), non si può pensare che gli investimenti realizzati nel 1998 e durante il PI abbiano avuto l'effetto di deprimere nello stesso periodo la redditività.

g) *Occupazione, produttività e salari*

- (85) Il numero degli occupati si è mantenuto stabile tra il 1996 e il 1997 attorno a 435 unità, ma è sceso a 388 nel 1998 ed è rimasto a questo livello nel PI. Poiché gli addetti alla produzione di AHF lavorano anche alla produzione di altri fogli e nastri, la manodopera è stata ripartita in base al volume della produzione.

- (86) La produttività dell'industria comunitaria, misurata in termini di tonnellate prodotte per dipendente, è aumentata del 3 % nel periodo in esame. I dati sulla produttività riflettono ampiamente le ripartizioni effettuate per determinare l'occupazione.

- (87) Per quanto riguarda i salari, tra il 1996 e il PI la massa salariale totale è aumentata del 7 %.

h) *Entità del margine di dumping*

- (88) In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi in questione, l'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria non può essere considerata trascurabile.

**4. Conclusioni sul pregiudizio**

- (89) Tra il 1996 e il PI il volume delle importazioni di AHF originarie dei paesi in questione è aumentato del 2 600 %, passando da 600 t circa a più di 16 000 t. Ciò ha determinato un aumento generale della quota di mercato delle importazioni interessate di 18 punti percentuali in un periodo in cui il consumo è aumentato del 21 %. I prezzi delle importazioni in questione sono rimasti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria per tutto il periodo in esame.
- (90) Tra il 1996 e il PI la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata in termini di produzione (-8 %) e volume delle vendite (-8 %), nonostante il consumo sia aumentato nella Comunità del 21 %. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita fortemente dal 69 % al 52 %, ossia di 17 punti percentuali.
- (91) Tra il 1996 e il 1997 l'industria comunitaria ha migliorato la redditività poiché i suoi prezzi sono aumentati più dei costi unitari totali, ma ha perso volumi di vendite e quote di mercato. Tra il 1997 e il 1998 essa ha cercato di migliorare ulteriormente la redditività aumentando i prezzi in misura superiore all'incremento dei costi unitari totali. La redditività è effettivamente aumentata, ma vi è stato un ulteriore calo nel volume delle vendite e nella quota di mercato. Tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha ridotto i suoi prezzi molto più di quanto siano diminuiti i suoi costi unitari totali. Questo abbassamento dei prezzi le ha causato forti perdite, che hanno raggiunto -7 % durante il PI.
- (92) Dopo il PI uno dei maggiori produttori comunitari ha annunciato la progettata chiusura dei suoi impianti di produzione di AHF nella Comunità, non potendo più sostenere le perdite che stava subendo in questo settore.
- (93) Alla luce delle considerazioni che precedono, come dimostrano la diminuzione della produzione e delle vendite, la perdita di quote di mercato e il contenimento dei prezzi con conseguenti forti perdite, si conclude che l'industria comunitaria ha subito nel PI un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

**F. NESSO DI CAUSALITÀ**

- (94) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base si è esaminato se le importazioni in dumping di AHF originarie dei paesi interessati abbiano causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato grave. Oltre alle importazioni oggetto di dumping sono stati esaminati anche altri fattori noti che

avrebbero potuto causare contemporaneamente pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

**1. Effetti delle importazioni in dumping dai paesi in questione**

- (95) Il consistente aumento del volume delle importazioni originarie dei paesi in questione e della loro quota di mercato nel periodo in esame a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria ha coinciso con un deterioramento della situazione di tale industria in termini di produzione, volume delle vendite, quota di mercato e riduzione dei prezzi, che le ha causato forti perdite durante il PI.
- (96) In particolare, è sensibilmente aumentato il volume delle importazioni, che è passato da circa 600 t nel 1996 a 16 000 t circa durante il PI. L'aumento più forte si è avuto tra il 1997 e il 1998 ed ha coinciso con la diminuzione della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria. La quota del mercato comunitario acquisita dalle importazioni in questione corrispondeva alla perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria, il cui volume delle vendite è diminuito dell'8 % nello stesso periodo.
- (97) Tra il 1996 e il 1998 l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi di vendita per compensare aumenti dei costi, con la conseguenza che i volumi della produzione e delle vendite e la quota di mercato sono diminuiti, ma la redditività è leggermente migliorata. Tale miglioramento è stato più marcato nel 1998, anno in cui la media delle differenze di prezzo tra le importazioni in questione e i prodotti dell'industria comunitaria era al livello più basso.
- (98) Tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha dovuto abbassare i prezzi per adeguarli a quelli delle importazioni in questione, al fine di mantenere il volume delle vendite, con un conseguente deterioramento della redditività. Va notato che il mercato degli AHF è un mercato maturo e sensibile ai prezzi e che i prezzi delle importazioni dai paesi in questione sono diminuiti sostanzialmente tra il 1998 e il PI e hanno sottoquotato quelli dell'industria comunitaria durante il PI.
- (99) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo in questione, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati notevolmente, abbia causato la depressione dei prezzi dell'industria comunitaria che è sfociata in un deterioramento della sua situazione finanziaria.

- (100) In considerazione di quanto esposto sopra si conclude che le importazioni in dumping di AHF originarie dei paesi in questione hanno avuto una notevole incidenza sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

## 2. Effetti di altri fattori

(101) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base si è esaminato se fattori diversi dalle importazioni in dumping dai paesi in questione possano aver contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria in misura tale da indurre a non attribuirlo alle importazioni in dumping dai paesi in questione. A questo proposito sono stati esaminati i seguenti fattori: volume e prezzi delle importazioni originarie di altri paesi terzi, andamento dei prezzi delle materie prime e eventualità che l'industria comunitaria si sia autodanneggiata passando alla produzione di ACF.

### a) Importazioni originarie di altri paesi terzi

(102) Il volume delle importazioni di AHF originarie di altri paesi terzi si è mantenuto stabile attorno alle 11 000 t nel periodo in esame, salvo nel 1998 quando è aumentato fino a 14 000 t. Queste importazioni non hanno pertanto tratto vantaggi dall'aumento del consumo verificatosi nel periodo in esame e la loro quota del mercato comunitario si è anzi ridotta di 3 punti percentuali.

(103) In particolare, durante il periodo dell'inchiesta, solo le importazioni originarie di tre paesi diversi da quelli interessati detenevano una quota del mercato comunitario superiore al 2 %, la Croazia, la Turchia e il Venezuela.

#### i) Croazia

(104) In base alle informazioni fornite da Eurostat, le importazioni di AHF originarie della Croazia sono passate da 1 758 t nel 1996 a 737 t nel 1997, a 1 478 t nel 1998 e a 1 778 t nel PI. La loro quota del mercato comunitario è diminuita di 0,4 punti percentuali nel periodo in esame. I prezzi di tali importazioni alla consegna all'acquirente sono rimasti per tutto questo periodo superiori ai prezzi delle importazioni dalla RPC e dalla Russia e dei prodotti dell'industria comunitaria, benché non si possa escludere che questi dati comprendano anche altri prodotti (ACF).

(105) Alla luce della diminuzione della loro quota del mercato comunitario e visto il livello dei loro prezzi, si conclude che le importazioni originarie della Croazia non hanno contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

#### ii) Turchia

(106) Le importazioni originarie della Turchia sono aumentate da 4 935 t nel 1996 a 7 777 t nel 1998 e poi scese a 2 446 t nel PI. La loro quota del mercato comunitario è aumentata dal 6,9 % nel 1996 all'8,8 % nel 1998 ed è poi scesa al 2,8 % nel PI. Le informazioni fornite dagli

utilizzatori che hanno cooperato, che hanno effettuato più dell'80 % delle importazioni di AHF originarie della Turchia nel PI, indicano che tra il 1997 e il PI i prezzi delle importazioni turche erano ampiamente superiori a quelli delle importazioni dai paesi in questione e corrispondevano ai prezzi dell'industria comunitaria.

(107) Alla luce della diminuzione del volume e della quota di mercato delle importazioni turche nel PI e visto il loro livello dei prezzi, si può concludere che tali importazioni non annullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

#### iii) Venezuela

(108) Le importazioni originarie del Venezuela sono passate da 2 210 t nel 1996 a 1 533 t nel 1997, a 2 779 t nel 1998 e a 3 843 t nel PI. La loro quota del mercato comunitario è aumentata nello stesso periodo dal 3,1 % al 4,5 %. Secondo i dati Eurostat i prezzi di queste importazioni sono rimasti, salvo nel 1998, al di sopra di quelli dei produttori esportatori dei paesi in questione e dell'industria comunitaria. Le informazioni provenienti da Eurostat corrispondono a quelle fornite da un importatore indipendente che ha cooperato, che rappresentava nel PI il 15 % circa del volume totale delle importazioni dal Venezuela nella Comunità.

(109) Visto il loro livello di prezzi, le importazioni di AHF dal Venezuela non annullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria nel PI.

### b) Andamento dei prezzi delle materie prime

(110) È stata presa in considerazione anche l'eventualità che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse attribuibile all'andamento dei prezzi dell'alluminio primario, la principale materia prima nella produzione di AHF, che rappresenta il 55 % circa dei costi di produzione totali dell'industria comunitaria.

(111) Tra il 1996 e il 1998 i prezzi dell'industria comunitaria hanno rispecchiato l'andamento dei prezzi delle materie prime, ma tra il 1998 e il PI sono diminuiti in misura maggiore della diminuzione dei costi totali, compresi quelli delle materie prime, il che ha causato all'industria comunitaria perdite del 7,3 %. Di conseguenza, si ritiene che l'andamento dei prezzi delle materie prime non abbia contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria nel PI.

c) *Pregiudizio che l'industria comunitaria si sarebbe autoprovocata dando la preferenza alla produzione di ACF*

- (112) Si è argomentato che il calo nella produzione e nel volume delle vendite di AHF è stato determinato dalla preferenza dell'industria comunitaria a produrre ACF, ritenuti più redditizi degli AHF. Si è sostenuto che poiché gli impianti possono essere utilizzati per produrre sia gli uni che gli altri fogli, l'industria comunitaria ha preferito produrre gli ACF che hanno un valore aggiunto più elevato.
- (113) La produzione di AHF da parte dell'industria comunitaria è diminuita dell'8 % tra il 1996 e il PI. Nello stesso periodo la produzione di ACF è aumentata del 18 %. Tra il 1996 e il PI la quota della produzione di AHF sulla produzione totale di fogli e nastri è diminuita dal 25 % al 21 %.
- (114) Va detto in primo luogo che, benché gli AHF e gli ACF possano tecnicamente essere fabbricati con le stesse apparecchiature, in pratica i produttori riservano gli impianti alla produzione degli uni o degli altri fogli ai fini di una maggiore efficienza e di una riduzione al minimo dei costi connessi al cambiamento di assetto degli impianti. Secondariamente, la produzione di ACF non è aumentata nella stessa misura in cui è diminuita quella di AHF, bensì ha seguito l'incremento della domanda. In terzo luogo i consistenti investimenti effettuati dall'industria comunitaria nel 1998 e nel PI dimostrano il suo impegno a continuare la produzione di AHF. Infine, l'industria comunitaria aveva sufficienti capacità residue per aumentare la sua produzione di AHF, ma non è riuscita a utilizzarle a causa del notevole aumento delle importazioni in dumping.
- (115) In considerazione di quanto precede si è concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato provocato dal suo passaggio alla produzione di ACF.

d) *Conclusioni sul nesso di causalità*

- (116) L'aumento sostanziale, in termini di volume e quota di mercato, delle importazioni dai paesi in questione, la notevole riduzione dei loro prezzi e il grado di sottoquotazione e depressione dei prezzi constatato nel PI hanno avuto conseguenze negative gravi sui volumi e sui prezzi delle vendite dell'industria comunitaria, che a loro volta hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi indicatori economici, in particolare sulla redditività. Inoltre, non sono stati individuati altri fattori che abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (117) Si conclude pertanto che il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria è stato provocato dalle importazioni di AHF originarie della RPC e della Russia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

## G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (118) Per determinare se la difesa dell'interesse comunitario richiedesse un intervento, si è proceduto ad un'inchiesta sui probabili effetti dell'istituzione/non istituzione di misure antidumping sugli operatori economici interessati. A tal fine sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate, tra cui i produttori comunitari, i fornitori di materie prime, gli importatori/rivenditori e gli utilizzatori del prodotto in esame.

### 1. L'industria comunitaria

#### a) *Carattere e struttura dell'industria comunitaria*

- (119) L'industria comunitaria è formata da sei società produttrici di fogli e nastri sottili d'alluminio, la cui produzione di AHF ha rappresentato nel PI il 21 % circa della produzione totale. La produzione dei vari tipi di fogli è interdependente, il che consente di ripartire i costi fissi e le spese generali su tutto il settore dei fogli. Quattro dei sei produttori comunitari sono integrati a monte, ossia si approvvigionano da società che appartengono allo stesso gruppo.
- (120) La produzione di AHF è ad alta intensità di capitale e fortemente automatizzata. Si è constatato che l'industria comunitaria riserva determinati impianti esclusivamente alla produzione di AHF per aumentare l'efficienza e ridurre al minimo i costi connessi ai cambiamenti di assetto dei macchinari. La manodopera dell'industria comunitaria addetta direttamente alla produzione di AHF ammontava a circa 388 dipendenti durante il PI, mentre il totale degli occupati di queste società ammontava a circa 4 400 dipendenti.

#### b) *Efficienza economico-finanziaria dell'industria comunitaria*

- (121) L'industria comunitaria sembra essere efficiente e competitiva. Ciò si deduce innanzitutto dalla sua posizione sul mercato comunitario, sul quale è saldamente affermata anche come partner dell'industria utilizzatrice; in secondo luogo, dal livello degli investimenti e delle sostituzioni di macchinari; in terzo luogo dalla sua recente ristrutturazione e dal miglioramento di efficienza ottenuto con la razionalizzazione della produzione e l'ammodernamento degli impianti. Lo dimostrano infine i dati relativi alle sue esportazioni di AHF, che sono ammontate al 13 %-15 % delle sue vendite totali nel periodo in esame.
- (122) In conclusione, l'industria comunitaria ha dimostrato di essere un settore strutturalmente efficiente, che ha ristrutturato le sue attività di fabbricazione del prodotto in esame per mantenere la produttività e l'efficienza.

c) *Possibili effetti dell'adozione o della non adozione di misure*

- (123) Qualora non siano istituite misure antidumping, l'industria comunitaria continuerà a dover sostenere le pressioni sui prezzi esercitate dalle importazioni in dumping e la conseguente depressione dei prezzi che ha portato al deterioramento della sua redditività. Nell'eventualità che tale situazione continui, i produttori comunitari potrebbero essere costretti a chiudere talune linee di produzione o interi stabilimenti riservati alla produzione di AHF.
- (124) Come si è detto, la produzione di AHF è importante per ripartire i costi fissi e le spese fisse generali dell'intera produzione di fogli e nastri sottili d'alluminio e la chiusura di linee di produzione di AHF potrebbe determinare persino la cessazione di tutte le attività relative ai fogli d'alluminio delle società interessate. Che vi sia questo rischio è dimostrato dal fatto che nel dicembre 2000 uno dei produttori comunitari ha annunciato l'intenzione di chiudere le sue strutture di fabbricazione situate nel RU.
- (125) D'altro lato, l'istituzione di misure antidumping dovrebbe avere due effetti. Innanzitutto, l'industria comunitaria aumenterà il volume delle sue vendite con una conseguente migliore utilizzazione della capacità e un incremento della quota di mercato. In secondo luogo, anche i prezzi aumenteranno moderatamente, anche se molto probabilmente non in misura equivalente al dazio antidumping, dato che continuerà a sussistere una concorrenza tra il prodotto comunitario, le importazioni originarie dei paesi in questione e le importazioni provenienti da altri paesi terzi.
- (126) Si prevede pertanto che la diminuzione dei costi unitari conseguente all'aumento del tasso di utilizzo, combinata con un lieve aumento dei prezzi, consentirà all'industria comunitaria di recuperare la redditività e quote di mercato.

**2. Fornitori di materie prime all'industria comunitaria**

- (127) Come si è detto, quattro dei sei produttori comunitari sono integrati a monte, ossia si approvvigionano in materie prime (bobine di fogli di alluminio non ancora laminati) presso società che appartengono allo stesso gruppo.
- (128) Tre fornitori di materie prime hanno trasmesso informazioni sugli effetti dell'istituzione/non istituzione di misure antidumping:
- Alcan Rolled Products UK, Newport, Regno Unito,
  - Lawson Mardon Star Ltd, Bridgnorth, Regno Unito,
  - Pechiney Rhenalu Neuf Brisach, Biesheim, Francia.
- (129) In base a queste informazioni si è constatato che le vendite di bobine di fogli di alluminio ai produttori comunitari di AHF rappresentavano il 20 % circa delle vendite totali di dette società nella Comunità. Le vendite totali di bobine di fogli di alluminio ai produttori di AHF

della Comunità sono diminuite del 2 % tra il 1997 e il PI e gli utili sono calati del 5 %. Il numero di occupati attribuibili alla produzione di tali bobine ammontava a circa 380 nel PI.

- (130) I fornitori di materie prime hanno dichiarato che, se i produttori comunitari cessassero di produrre AHF essi non sarebbero probabilmente in grado di trovare clienti alternativi. Uno di essi ha affermato anche che la chiusura dell'industria comunitaria potrebbe compromettere la sua linea di riciclaggio, che dipende dagli scarti della produzione di AHF.
- (131) Data la quota rappresentata dalle bobine di fogli di alluminio destinate ai produttori comunitari di AHF nel complesso delle attività dei fornitori, è probabile che la diminuzione del volume di vendite o addirittura la chiusura degli impianti di produzione di AHF abbia un'incidenza non trascurabile sulle attività economiche di detti fornitori. Invece, il miglioramento della situazione dei produttori comunitari di AHF gioverà probabilmente ai fornitori della Comunità poiché ne incrementerà le vendite di bobine di fogli di alluminio non laminati, contribuendo così all'occupazione generale nel settore.

**3. Importatori/rivenditori indipendenti nella Comunità**

- (132) Due dei tre importatori/rivenditori indipendenti hanno risposto al questionario, ma solo uno di essi ha fornito informazioni utili alla valutazione dei probabili effetti dell'istituzione/non istituzione di misure antidumping. Tuttavia, questa società non importa AHF dai paesi interessati, bensì unicamente da un altro paese terzo. Inoltre, le importazioni di AHF rappresentano una porzione trascurabile delle sue attività complessive, inferiore al 3 % del suo fatturato totale. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping non inciderà sulla situazione degli importatori/rivenditori della Comunità.

**4. Utilizzatori di AHF nella Comunità**a) *Natura e struttura dell'industria a valle*

- (133) Gli utilizzatori comunitari (imprese di avvolgimento) acquistano gli AHF in bobine e li riavvolgono in rotoli pronti per l'uso domestico. Si tratta di un'operazione non sofisticata che aggiunge poco valore agli AHF. Non si è constatata l'esistenza di ostacoli significativi all'ingresso in questo settore.
- (134) Sette su 15 utilizzatori comunitari noti hanno risposto al questionario loro inviato. Se ne sono manifestati altri due, che non hanno però fornito le informazioni necessarie e non sono perciò stati inclusi nell'analisi dell'incidenza di eventuali misure antidumping sugli utilizzatori.

(135) Hanno risposto al questionario i seguenti utilizzatori:

- CeDo Household Products Ltd, Telford, Regno Unito, anche a nome di Poly-lina and Paclan,
- Childwood Ltd, Ashton-in-Makerfield, Regno Unito,
- Comital Cofresco SpA, Volpiano, Italia,
- Ecopla France, Saint Vincent de Mercuze, Francia,
- Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania,
- ITS Foil and Film Rewinding bv, Apeldoorn, Paesi Bassi,
- Vita Emballage A/S, Rødovre, Danimarca.

(136) Uno degli utilizzatori che hanno cooperato è una grande società che produce tutti i tipi d'imballaggi non durevoli utilizzati in cucina, quali i fogli e nastri sottili d'alluminio, i nastri di plastica, la pergamena da forno, i sacchetti per congelatore e i sacchi per pattumiere. Un altro utilizzatore che ha cooperato è integrato a monte con un produttore di AHF, che alimenta con una produzione vincolata le sue attività di avvolgimento a valle. Gli altri cinque utilizzatori sono piccole e medie imprese che trattano vari prodotti d'imballaggio ad uso domestico.

b) *Dati raccolti presso gli utilizzatori che hanno cooperato*

(137) Si è constatato che il settore degli AHF rappresenta in media il 33 % circa del fatturato totale degli utilizzatori che hanno cooperato. Il fatturato da questi indicato per i fogli e nastri sottili di alluminio è aumentato dell'8 % tra il 1997 e il 1998 e di un altro 3 % tra il 1998 e il PI. Il personale totale occupato da questi utilizzatori ammontava nel PI a 2 300 dipendenti, dei quali circa 470 erano addetti, direttamente o indirettamente, al settore dei fogli e nastri sottili di alluminio.

(138) Gli utilizzatori che hanno cooperato hanno aumentato i loro acquisti di AHF del 57 % tra il 1997 e il PI, passando da 23 000 t a 35 500 t. Durante il PI i loro acquisti rappresentavano il 40 % delle vendite totali realizzate dai produttori comunitari, il 64 % delle importazioni totali dalla RPC e il 72 % di quelle originarie della Russia.

(139) La redditività delle vendite nella Comunità dei prodotti contenenti AHF si situava tra lo 0,1 % e il 6 %; nel PI la media ponderata degli utili è stata del 3 %. La redditività media delle imprese di avvolgimento è passata dal 3,5 % nel 1997 al 3,3 % nel 1998 e al 2,9 % nel PI. Va notato che tale media ponderata degli utili rispecchia la situazione di taluni utilizzatori in un mercato che presenta, secondo le informazioni raccolte, una certa sovraccapacità.

(140) L'inchiesta ha dimostrato che gli AHF rappresentavano tra il 72 % e l'85 %, ossia in media l'80 %, dei costi totali della fabbricazione dei prodotti finiti.

c) *Effetti dell'istituzione/non istituzione di misure*

(141) Dal momento che gli AHF rappresentano, secondo quanto si è constatato, l'80 % dei costi di produzione totali degli utilizzatori, l'istituzione di misure antidumping comporterà probabilmente per questi ultimi un moderato aumento dei costi.

(142) A questo proposito va notato che, anche qualora i produttori esportatori interessati aumentino i prezzi in misura corrispondente alla totalità del dazio, i prezzi delle loro importazioni saranno comunque inferiori a quelli praticati dagli stessi produttori esportatori nel 1998, anno in cui tali prezzi si trovavano al livello più alto.

(143) Se non venissero istituite misure la scomparsa, in ultima istanza, delle attività di fabbricazione di AHF dell'industria comunitaria potrebbe determinare una penuria di forniture con effetti negativi sugli utilizzatori.

d) *Argomenti addotti dagli utilizzatori che hanno cooperato in merito agli effetti dell'istituzione di misure antidumping*

i) *Impossibilità di trasferire gli aumenti dei costi ai clienti*

(144) Alcuni utilizzatori hanno argomentato che gli aumenti dei costi derivanti dall'istituzione di misure antidumping non potevano essere trasferiti agli acquirenti, costituiti per lo più da grandi catene di rivendita che, grazie al loro forte potere d'acquisto, dettano i prezzi.

(145) In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno cooperato si è constatato che i prezzi di vendita degli utilizzatori fluttuano seguendo ampiamente l'andamento dei prezzi dell'alluminio alla Borsa metalli di Londra e dei prezzi degli AHF. In effetti, i prezzi dell'alluminio alla Borsa metalli di Londra hanno fluttuato notevolmente nel periodo in esame, con un aumento annuo massimo dell'11 % e un calo annuo massimo del 9 %. I prezzi degli utilizzatori sono passati da un indice 100 nel 1997 ad un indice 107 nel 1999 e a un indice 96 nel PI. Le fluttuazioni dei costi degli utilizzatori si sono pertanto rispecchiate nei loro prezzi di vendita.

(146) Non si può dunque escludere che gli utilizzatori possano trasferire ai loro acquirenti i moderati aumenti di prezzo derivanti dall'istituzione di misure antidumping.

ii) *Penuria di rifornimenti*

(147) Si è affermato che l'industria comunitaria non ama fornire AHF agli utilizzatori e preferisce concentrare la sua produzione su prodotti con un valore aggiunto superiore, come gli ACF. Si è sostenuto inoltre che, dato il suo elevato utilizzo delle capacità, l'industria comunitaria non potrebbe aumentare la produzione, se ciò fosse necessario in seguito all'istituzione di misure antidumping. Si è argomentato che, in questa situazione, l'istituzione di misure determinerà una penuria di rifornimenti di AHF sul mercato comunitario.

- (148) Come già indicato al punto 114, l'industria comunitaria è impegnata nella produzione di AHF. Inoltre, le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno cooperato rivelano che i loro acquisti di AHF dall'industria comunitaria sono aumentati del 62 % tra il 1997 e il PI. Infine, si è constatato che l'industria comunitaria dispone di sufficienti capacità residue nei suoi impianti riservati alla fabbricazione di AHF da poter aumentare la produzione.
- (149) Ad ogni modo, anche se verranno istituite misure antidumping, è probabile che i produttori esportatori in questione continuino ad esportare AHF nella Comunità, benché a prezzi rispettivamente non di dumping o non pregiudizievoli. Sono state peraltro individuate una serie di fonti di approvvigionamento alternative, non soggette a misure antidumping, che rappresentavano nel PI una quota del 13 % circa del mercato comunitario.

- (150) Alla luce dell'analisi che precede, è improbabile che l'istituzione di misure antidumping determini una penuria di rifornimenti sul mercato comunitario.

### iii) Sostituzione del prodotto

- (151) Si è argomentato che l'istituzione di misure antidumping determinerà un aumento dei prezzi del prodotto finito, che indurrà a sua volta i consumatori a sostituirlo con altri prodotti d'imballaggio domestico come i nastri di plastica o di carta.
- (152) L'inchiesta ha rivelato che la domanda di AHF è ampiamente indipendente dalle variazioni di prezzo, a causa delle proprietà d'imballaggio specifiche degli AHF. In effetti, gli AHF mantengono le loro caratteristiche a qualsiasi temperatura; fungono da barriera impermeabile che impedisce agli alimenti di assorbire o perdere umidità, aroma e gusto; sono altamente igienici e non favoriscono i microrganismi; sono facilmente modellabili e particolarmente adatti agli alimenti a causa delle loro generali proprietà di leggerezza e resistenza.
- (153) Questo dato è confermato dal fatto che nonostante i prezzi dell'alluminio, la materia prima per la produzione degli AHF, abbiano fluttuato ampiamente nel periodo in esame, il consumo di questi ultimi è aumentato del 21 % nello stesso arco di tempo.
- (154) In conclusione, è improbabile che l'istituzione di misure antidumping determini una sostituzione significativa dei fogli di alluminio con altri prodotti d'imballaggio domestico.

### 5. Concorrenza ed effetti di distorsione degli scambi

- (155) A proposito degli effetti di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno argomentato che l'istituzione di dazi porterà alla scomparsa dei produttori esportatori interessati dal mercato comunitario, indebolendo così sensibilmente la concorrenza e rafforzando la posizione già dominante delle imprese comunitarie di avvolgimento integrate a monte con fornitori comunitari di AHF.

- (156) Va detto tuttavia che i produttori esportatori interessati continueranno con ogni probabilità ad esportare AHF nella Comunità, anche se non a prezzi pregiudizievoli, poiché vi hanno acquisito una forte posizione di mercato e l'industria comunitaria non ha le capacità per rifornire l'intero mercato comunitario. D'altro lato, se non verranno istituite misure, non si può escludere che l'industria comunitaria riduca considerevolmente o cessi la produzione di AHF nella Comunità, rafforzando così la posizione dei produttori esportatori di AHF e riducendo notevolmente la concorrenza sul mercato comunitario.

- (157) Si è constatato inoltre che esistono una serie di fonti di approvvigionamento alternative di AHF per le imprese di avvolgimento non integrate, in paesi diversi da quelli in questione. Le importazioni da questi altri paesi terzi hanno coperto il 13 % circa del consumo totale nel PI.

- (158) Infine, per quanto riguarda l'argomento di una possibile posizione dominante delle imprese di avvolgimento integrate della Comunità, l'inchiesta ha rivelato che la fedeltà dei consumatori alla marca è limitata e che non vi sono ostacoli di rilievo, specialmente di carattere tecnico, alla penetrazione del mercato. Di conseguenza, è improbabile che le imprese di avvolgimento possano non tener conto degli acquirenti e dei concorrenti.

- (159) Dato che, come si è constatato, l'industria comunitaria non dispone delle capacità per soddisfare l'intera domanda comunitaria e che, come accennato sopra, le importazioni originarie dei paesi interessati continueranno con ogni probabilità ad aver luogo, la concorrenza resterà forte anche dopo l'istituzione di eventuali misure antidumping. Pertanto, l'eventuale istituzione di misure non limiterà la scelta delle industrie utilizzatrici né ridurrà la concorrenza.

## 6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (160) In base all'analisi che precede, si conclude che non vi sono motivi validi attinenti all'interesse della Comunità per non adottare misure antidumping nel presente caso.

## H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (161) Per stabilire il livello del dumping definitivo da istituire si è tenuto conto dei margini di dumping constatati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (162) Per stabilire il livello di dazio atto ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping, si è dovuto prima fissare un congruo margine minimo per il profitto al lordo dell'imposta che l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza delle importazioni in dumping. Si è calcolato che un margine di profitto del 5 % fosse adeguato, tenuto conto della redditività del settore degli ACF, un prodotto prossimo non oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli, e della necessità per l'industria comunitaria di effettuare investimenti a lungo termine.



(163) Il necessario incremento di prezzo è stato quindi determinato confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per calcolare la sottoquotazione e il prezzo non pregiudizievole degli AHF venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario durante il PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto aggiungendo al prezzo dell'industria comunitaria un importo corrispondente alla media delle sue perdite reali nel PI e il suddetto margine di profitto del 5 %. La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa in percentuale del valore totale all'importazione cif, che costituisce il margine di pregiudizio.

## 2. Dazi definitivi

(164) Si ritiene pertanto che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi pari ai margini di dumping accertati, a meno che non siano stati riscontrati margini di pregiudizio inferiori, nel qual caso si applicheranno questi ultimi.

(165) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dalla Russia, il dazio residuo sarà fissato in base all'aliquota del dazio stabilita per il produttore esportatore unico che ha collaborato.

(166) Di conseguenza, i dazi definitivi proposti sono i seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio
RPC	Tutti i produttori esportatori	15,0 %
Russia	Joint Stock Company «United Company Siberian Aluminium»	14,9 %
	Tutte le altre società	14,9 %

(167) Le aliquote di dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone

giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(168) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote di dazio applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione <sup>(1)</sup> unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite nazionali o all'esportazione connesse con tale cambiamento di nome o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà, se necessario, il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

## 3. Impegni

(169) Sia il produttore esportatore cinese che quello russo hanno offerto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Non essendo stato riconosciuto al produttore esportatore cinese lo status di operatore in economia di mercato, gli impegni da esso offerti non sono stati accettati poiché non contenevano le garanzie delle autorità cinesi necessarie per l'effettuazione di un adeguato controllo del loro rispetto. In queste circostanze dev'essere istituito un dazio antidumping pari al margine di dumping definitivo accertato.

(170) Il produttore esportatore russo ha accettato di vendere il prodotto in esame ad un prezzo che elimini gli effetti pregiudizievoli del dumping o ad un prezzo superiore. La società si è inoltre impegnata a presentare alla Commissione rapporti regolari e dettagliati, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni. La natura del prodotto e la struttura delle vendite della società in questione sono tali da indurre la Commissione a ritenere limitato il rischio di elusione.

(171) Per consentire inoltre alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte della società interessata, al momento della richiesta d'immisione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni indicate in allegato. Esse sono necessarie a tali autorità per accertare che le spedizioni corrispondano al documento commerciale in tutti i dettagli previsti e che sono oggetto d'impegni. Se la fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto in questione presentato in dogana, verrà riscossa l'aliquota corrispondente al dazio antidumping.

(172) Si ricorda che in caso di violazione, di sospetto di violazione o di revoca degli impegni, può essere istituito un dazio antidumping definitivo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

<sup>(1)</sup> Commissione europea, Direzione generale Trade, Direzione C, Terv 0/13, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, classificabili al codice NC ex 7607 11 10 (codice TARIC 7607 11 10 10), originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.
2. Le aliquote del dazio definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
RPC	Tutti i produttori esportatori	15,0 %	—
Russia	Joint Stock Company «United Company Siberian Aluminium», Studencheskaya Street, 33/4, Mosca, Russia	14,9 %	A255
	Tutte le altre società	14,9 %	A999

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica con il codice addizionale TARIC A256 sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1 se prodotte ed esportate (cioè spedite) da Siberian Aluminium (Sayan Foil, Sayanagorsk) e fatturate direttamente dalla società Rual Trade Limited, Suites 7B 1 & 8B, 50 Town Range, Gibraltar alla società Sibirsky Aluminium GmbH, Graf Adolf-Platz 1-2, D-40213, Düsseldorf, a condizione che tali importazioni siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato.
2. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, le merci dichiarate e presentate in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

## ALLEGATO

**Informazioni da indicare obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate a impegni**

1. Il numero della fattura.
2. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
3. L'esatta descrizione delle merci, compresi:
  - il numero di codice del prodotto, quale figura nell'impegno proposto dal produttore esportatore in questione,
  - il codice NC,
  - la quantità in kg.
4. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
  - il prezzo per kg,
  - le condizioni di pagamento applicabili,
  - le condizioni di consegna applicabili,
  - sconti e riduzioni complessivi.
5. Nome della società importatrice alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura.
6. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2001/381/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 951/2001 DEL CONSIGLIO****del 14 maggio 2001****che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (in seguito denominati «STC») originari del Giappone.
- (2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento («l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.
- (3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 <sup>(3)</sup> ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97 <sup>(4)</sup>, ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato: il «regolamento di base»). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

- (5) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 <sup>(5)</sup>, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento 1015/94 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) Nel gennaio 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001, ha introdotto l'ultima modifica del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendo nell'allegato taluni modelli successivi di telecamere professionali, escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

**B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI****1. Richiesta**

- (7) Un produttore esportatore giapponese, la Sony Corporation («Sony»), ha comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e ha chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali ed i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

**2. Modelli oggetto dell'inchiesta**

- (8) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli, forniti insieme alle relative informazioni tecniche:
- corpo camera DXC-D35PH,
  - corpo camera DXC-D35PL,
  - corpo camera DXC-D35PK,
  - corpo camera DXC-D35WSPL,
  - corpo camera DSR-135PL,
  - mirino DXF-801CE,
  - unità di controllo CCU-M5AP.

Tutti i modelli sopracitati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

**3. Inchiesta e risultanze**

- (9) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta presentata dalla Sony invitandola a presentare le proprie osservazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 198/2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 198/2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1).

- (10) L'industria comunitaria ha dichiarato che i sopracitati modelli non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore. A tal riguardo, è stato affermato che i modelli in questione possono essere facilmente collegati ad un sistema o ad un'unità triax e che quindi possono essere utilizzati come telecamere per la telediffusione.
- (11) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che i modelli in questione potevano effettivamente essere collegati ad un adattatore triax e che quindi potevano essere usati, in linea di principio, per una serie di applicazioni relative alla telediffusione. Tuttavia, le informazioni supplementari fornite dalla Sony su richiesta della Commissione hanno dimostrato che gran parte degli utilizzatori dei modelli in questione erano professionisti e che le principali applicazioni di tali modelli riguardavano il settore delle telecamere professionali.
- (12) L'inchiesta della Commissione ha inoltre confermato che i modelli in questione rappresentavano in realtà nuove versioni di modelli precedenti già figuranti nell'allegato ed ha constatato che essi erano in gran parte identici.
- (13) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha deciso che, da un punto di vista generale, i sopracitati modelli di telecamere dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore, ad eccezione di quei casi in cui il corrispondente sistema o adattatore triax è venduto sul mercato comunitario.
- (14) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Un produttore comunitario ha continuato ad opporsi all'esclusione dei modelli di telecamera in questione dall'applicazione del dazio antidumping, senza tuttavia fornire alcuna prova nuova a conferma della propria dichiarazione in base alla quale le telecamere in questione venivano vendute sul mercato comunitario come telecamere per la telediffusione.
- (15) Ne consegue che tutti i modelli e le relative attrezzature figuranti al sopracitato considerando 8 dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping riguardante gli STC originari del Giappone e che l'allegato dovrebbe essere opportunamente modificato.
- (16) Data la complessità del caso e considerando le prove e le informazioni fornite e le continue consultazioni delle parti interessate (rese necessarie in virtù degli aspetti principalmente tecnici del caso), la Commissione non è stata in grado di completare la presente inchiesta con maggiore anticipo. Alla luce di tali circostanze, si è ritenuto opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo ai modelli di telecamere elencati al considerando 8, a prescindere dalla relativa data di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. I seguenti modelli di telecamere vengono aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio:

- corpo camera DXC-D35PH,
- corpo camera DXC-D35PL,
- corpo camera DXC-D35PK,
- corpo camera DXC-D35WSPL,
- corpo camera DSR-135PL,
- mirino DXF-801CE,
- unità di controllo CCU-M5AP.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai modelli di telecamere elencati nell'articolo 1, a prescindere dalla relativa data di importazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure**

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P			CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE	CCU-M5AP <sup>(1)</sup>			CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 <sup>(1)</sup>
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE <sup>(1)</sup>				
	DXC-537PL	DXF-801CE <sup>(1)</sup>				
	DXC-537PH					
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
	DXC-D30WSP <sup>(1)</sup>					
	DXC-D35PH <sup>(1)</sup>					
	DXC-D35PL <sup>(1)</sup>					
	DXC-D35PK <sup>(1)</sup>					
	DXC-D35WSPL <sup>(1)</sup>					
	DSR-135PL <sup>(1)</sup>					

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340
	HC-300	VF-4523	MA-200A (1)	RCU-390 (1)		CA-300
	HC-230	VF15-39				CA-230
	HC-240	VF15-46 (1)				CA-390
	HC-210	VF5040 (1)				CA-400 (1)
	HC-390	VF5040W (1)				
	LK-33					
	HDL-30MA					
	HDL-37					
	HC-400 (1)					
	HC-400W (1)					
Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—	CA-Z1
	SK-H501	GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
	DK-7700	GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ
	DK-7700SX	GM-50	RU-C1-S5			CA-Z1SP
	HV-C10	GM-8A (1)	RU-C10 (B)			CA-Z1M
	HV-C11	GM-9 (1)	RU-C10 (C)			CA-Z1M2
	HV-C10F	GM-51 (1)	RC-C1			CA-Z1HB
	Z-ONE (L)		RC-C10			CA-C10
	Z-ONE (H)		RU-C10			CA-C10SP
	Z-ONE		RU-Z1 (B)			CA-C10SJA
	Z-ONE A (L)		RU-Z1 (C)			CA-C10M
	Z-ONE A (H)		RU-Z1			CA-C10B
	Z-ONE A (F)		RC-C11			CA-Z1A (1)
	Z-ONE A		RU-Z2			CA-Z31 (1)
	Z-ONE B (L)		RC-Z1			CA-Z32 (1)
	Z-ONE B (H)		RC-Z11			CA-ZD1 (1)
	Z-ONE B (F)		RC-Z2			
	Z-ONE B		RC-Z21			
	Z-ONE B (M)		RC-Z2A (1)			
	Z-ONE B (R)		RC-Z21A (1)			
	FP-C10 (B)		RU-Z3 (1)			
	FP-C10 (C)		RC-Z3 (1)			
	FP-C10 (D)					
	FP-C10 (G)					
	FP-C10 (L)					
	FP-C10 (R)					
	FP-C10 (S)					
	FP-C10 (V)					
	FP-C10 (F)					
	FP-C10					
	FP-C10 A					
	FP-C10 A (A)					
	FP-C10 A (B)					

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Hitachi (segue)	FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE



Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
JVC	KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH (†)	VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE (†) VF-P550WE (†)	RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG	—	—	KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E
Olympus	MAJ-387N MAJ-387I		OTV-SX2 OTV-S5 OTV-S6			
	Camera OTV-SX					

(\*) Detta anche unità di "set up" principale (MSU) a pannello di controllo principale (MCP).

(†) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 952/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	92,3	
	064	92,7	
	212	79,3	
	999	88,1	
0707 00 05	052	80,8	
	600	142,5	
	628	150,8	
0709 90 70	999	124,7	
	052	88,6	
	999	88,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	51,0	
	204	53,6	
	212	58,3	
	220	61,5	
	400	65,0	
	600	61,6	
	624	51,4	
	999	57,5	
	0805 30 10	052	57,2
		999	57,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,9	
	400	84,2	
	404	97,6	
	508	78,8	
	512	88,4	
	524	75,0	
	528	72,5	
	720	132,0	
	804	105,2	
	999	91,2	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 953/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,019 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 954/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 maggio 2001**

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(4)</sup>. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero <sup>(5)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(5)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,67 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,83 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,67 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,83 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	37,69
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	37,69
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	37,69
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

## REGOLAMENTO (CE) N. 955/2001 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2001

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 maggio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	9,69	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	12,43	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.



**REGOLAMENTO (CE) N. 956/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2001****relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare il combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso degli ultimi tre anni si è verificato un brusco aumento delle importazioni di filati di cotone (categoria 1) a prezzi molto bassi originarie della Repubblica araba siriana verso la Comunità. Tali importazioni sono passate da praticamente livello zero nel 1996 al 10 % delle importazioni comunitarie nel 2000.
- (2) Benché negli ultimi tre anni il consumo comunitario sia rimasto invariato, il brusco aumento delle importazioni originarie della Siria effettuate a costi inferiori al prezzo generale di mercato causa, o rischia di causare, un grave pregiudizio ai produttori comunitari di filati di cotone provocando una depressione dei normali prezzi di mercato.
- (3) Per monitorare, ai fini di un esame a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 517/94, le importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana, è opportuno introdurre un meccanismo di vigilanza per un periodo di diciotto mesi. L'ingresso nel territorio comunitario delle importazioni di prodotti originari della Repubblica araba siriana immessi in libera pratica nell'UE, sarà pertanto soggetto

a tale meccanismo di vigilanza e si applicano le disposizioni in materia di presentazione di un documento d'importazione, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 517/94.

- (4) In considerazione dell'urgenza della situazione è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (5) Tali misure sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana e immessi in libera pratica nella Comunità, sono soggette ad una vigilanza comunitaria preventiva.

Il comma 1 non si applica quando i prodotti ivi elencati sono spediti verso una destinazione comunitaria in data precedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento purché si possa dimostrare alle competenti autorità nazionali che tali merci erano in viaggio verso il territorio comunitario alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per un periodo di diciotto mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60.

**REGOLAMENTO (CE) N. 957/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 maggio 2001**

**relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(4)</sup>,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 2001 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2001, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Regno Unito*

- 2 700 tonnellate originarie del Botswana,
- 730 tonnellate originarie della Namibia,
- 250 tonnellate originarie dello Zimbabwe;

*Germania*

- 660 tonnellate originarie del Botswana,
- 230 tonnellate originarie della Namibia.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di giugno 2001 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	9 426 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 363 tonnellate,
Zimbabwe:	4 600,050 tonnellate,
Namibia:	9 124 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 958/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 844/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 844/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 2038/1999 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 844/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 5.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,69 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,69 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	71,61 <sup>(4)</sup>
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769 <sup>(1)</sup>
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,69 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,69 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 959/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 maggio 2001**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 949/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 949/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 949/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 14.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	10,27	0,27
	di bassa qualità	54,12	44,12
1002 00 00	Segala	54,60	44,60
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	54,60	44,60
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	54,60	44,60
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	73,86	63,86
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	73,86	63,86
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	54,60	44,60

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.5.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	135,20	141,43	112,24	90,66	197,70 (**)	187,70 (**)	105,88 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,65	4,83	6,67	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	25,38	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,38 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,27 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).



**REGOLAMENTO (CE) N. 960/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2001****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2039/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 850/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 850/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 850/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 16 maggio 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	37,69	37,69

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 17.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2001

**relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti**

(2001/379/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato ad Aarhus il protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico a grande distanza relativo ai metalli pesanti (in seguito «il protocollo»).
- (2) L'obiettivo del protocollo è controllare le emissioni di metalli pesanti causate dalle attività antropogene che possono spostarsi nell'atmosfera a grande distanza attraverso le frontiere e che possono avere effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente.
- (3) Il protocollo prevede la riduzione delle emissioni totali annue nell'atmosfera di cadmio, piombo e mercurio e l'applicazione di misure di controllo dei prodotti.
- (4) I provvedimenti previsti dal protocollo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale.
- (5) La Comunità e gli Stati membri cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

(6) È opportuno che la Comunità approvi il protocollo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti, firmato il 24 giugno 1998, è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare gli strumenti di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 16 del protocollo.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. ROSENGREN

<sup>(1)</sup> GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 136.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 24 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

## ALLEGATO

## TRADUZIONE

**PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A GRANDE DISTANZA RELATIVO AI METALLI PESANTI**

*Le parti,*

*risolte* ad attuare la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza,

*preoccupate* per il fatto che le emissioni di alcuni metalli pesanti sono trasportate attraverso le frontiere nazionali e possono causare danni ad ecosistemi importanti dal punto di vista ambientale ed economico e possono avere effetti nocivi per la salute umana,

*considerando* che la combustione e i processi industriali sono le fonti antropogene predominanti di emissione di metalli pesanti nell'atmosfera,

*riconoscendo* che i metalli pesanti sono elementi naturali che costituiscono la crosta terrestre e che molti metalli pesanti in determinate forme e in concentrazioni appropriate sono indispensabili per la vita,

*tenendo conto* dei dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni di metalli pesanti, sui processi geochimici di tali metalli, sul loro trasporto nell'atmosfera e sugli effetti che essi hanno per la salute umana e l'ambiente, nonché dei dati relativi alle tecniche e ai costi di abbattimento delle emissioni,

*informate* del fatto che sono disponibili tecniche e pratiche di gestione che consentono di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di metalli pesanti,

*riconoscendo* che i paesi situati nella regione di competenza della Commissione economica dell'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano situazioni economiche diverse tra loro e che in alcuni paesi l'economia si trova in fase di transizione,

*risolte* ad adottare misure che consentano di prevedere, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di alcuni metalli pesanti e dei loro composti, tenendo conto dell'applicazione dell'approccio basato sul principio di precauzione, come stabilito nel principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo,

*riaffermando* che gli Stati, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e hanno il dovere di provvedere affinché tali attività svolte sotto la loro giurisdizione o supervisione non causino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale,

*consapevoli* che le misure adottate per limitare le emissioni di metalli pesanti possono contribuire anche alla protezione dell'ambiente e della salute umana in zone situate al di fuori della regione di competenza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, inclusi l'Artico e le acque internazionali,

*notando* che l'abbattimento delle emissioni di determinati metalli pesanti può costituire un vantaggio supplementare per l'abbattimento delle emissioni di altri inquinanti,

*consapevoli* che può essere necessaria un'ulteriore e più efficace azione per limitare e ridurre le emissioni di taluni metalli pesanti e che, ad esempio, gli studi incentrati sugli effetti delle emissioni possono fornire la base per un'ulteriore azione,

*notando* l'importante contributo dei settori privato e non governativo all'acquisizione di conoscenze sugli effetti associati ai metalli pesanti, sulle alternative disponibili e sulle tecniche di abbattimento delle emissioni e del ruolo di tali settori nella riduzione delle emissioni di metalli pesanti,

*tenendo presente* le attività relative alla limitazione di metalli pesanti svolte a livello nazionale e in sedi internazionali,

*hanno convenuto* quanto segue:

**Articolo 1****Definizioni**

Agli effetti del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- 1) «convenzione»: la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
- 2) «EMEP»: il programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
- 3) «organo esecutivo»: l'organo esecutivo della convenzione istituito con l'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione;
- 4) «commissione»: la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
- 5) «parti»: se non altrimenti indicato, le parti contraenti del presente protocollo;
- 6) «zona geografica delle attività dell'EMEP»: la zona definita all'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;

- 7) «metalli pesanti»: i metalli, o, in alcuni casi, i metalloidi che sono stabili e hanno una densità superiore a 4,5 g/cm<sup>3</sup> e i loro composti;
- 8) «emissione»: il rilascio nell'atmosfera da una fonte puntiforme o diffusa;
- 9) «fonte fissa»: una costruzione, una struttura, un impianto, un'installazione o un'apparecchiatura non mobile che emette o può emettere nell'atmosfera, direttamente o indirettamente, i metalli pesanti elencati nell'allegato I;
- 10) «fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore: i) del presente protocollo; o ii) di un emendamento dell'allegato II, qualora la fonte fissa venga assoggettata alle disposizioni del presente protocollo soltanto in virtù di tale emendamento. Spetta alle autorità nazionali competenti decidere se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i vantaggi che la modifica rappresenta per l'ambiente;
- 11) «categoria di grandi fonti fisse»: una delle categorie di grandi fonti fisse elencate nell'allegato II e che contribuisce almeno per l'1 % alle emissioni complessive, rilevate da una parte contraente, di un metallo pesante elencato nell'allegato I e provenienti da fonti fisse per l'anno di riferimento specificato in conformità dell'allegato I.

#### Articolo 2

##### Oggetto

L'oggetto del presente protocollo è la limitazione delle emissioni di metalli pesanti causate dalle attività antropogene, che sono soggette al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza e che possono avere significativi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

#### Articolo 3

##### Obblighi fondamentali

- Ogni parte deve ridurre le proprie emissioni totali annue nell'atmosfera per ciascuno dei metalli pesanti elencati nell'allegato I a partire dal livello di emissioni rilevato nell'anno di riferimento stabilito in conformità di tale allegato, adottando misure efficaci ed adeguate alla propria particolare situazione.
- Ogni parte deve applicare, entro le scadenze indicate nell'allegato IV:
  - le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dell'allegato III, ad ogni fonte fissa nuova compresa in una categoria di grandi fonti fisse per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili;
  - i valori limite indicati nell'allegato V ad ogni fonte fissa nuova compresa in una delle categorie di grandi fonti fisse. In alternativa, una parte può applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni, purché esse consentano di ottenere livelli equivalenti di emissione totale;

- le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dell'allegato III, a ciascuna fonte fissa esistente, compresa in una categoria di grandi fonti fisse per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili. In alternativa, le parti possono adottare strategie diverse di riduzione delle emissioni, purché queste consentano di ottenere riduzioni equivalenti delle emissioni totali;
- i valori limite specificati nell'allegato V ad ogni fonte fissa esistente compresa in una delle categorie di grandi fonti fisse, purché ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile. In alternativa, le parti possono adottare strategie diverse di riduzione delle emissioni, purché queste consentano di ottenere riduzioni equivalenti delle emissioni totali.

3. Ogni parte applica le misure di controllo dei prodotti secondo le condizioni e le scadenze indicate nell'allegato VI.

4. Ogni parte valuta l'opportunità di applicare misure supplementari di gestione del prodotto tenendo conto dell'allegato VII.

5. Ogni parte predispone e tiene aggiornati appositi inventari delle emissioni per i metalli elencati nell'allegato I; a tal fine le parti comprese nella zona geografica di attività dell'EMEP applicano perlomeno le metodologie dell'organo direttivo dell'EMEP e le parti situate al di fuori della zona geografica di attività dell'EMEP applicano, a titolo orientativo, le metodologie sviluppate attraverso il piano di lavoro dell'organo esecutivo.

6. Le parti che, dopo aver applicato i paragrafi 2 e 3, non possono soddisfare le disposizioni del paragrafo 1 per uno dei metalli pesanti elencati nell'allegato I, è esonerata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 per tale metallo pesante.

7. Le parti il cui territorio abbia una superficie totale superiore a 6 000 000 di km<sup>2</sup> sono esonerate dagli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), se possono dimostrare che, entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo avranno ridotto le loro emissioni totali annue per ognuno dei metalli pesanti elencati nell'allegato I provenienti dalle categorie di fonti di cui all'allegato II, di almeno il 50 % rispetto al livello di emissioni provenienti da tali categorie di fonti nell'anno di riferimento specificato conformemente all'allegato I. Le parti che intendano avvalersi di questo paragrafo devono specificarlo all'atto della firma del presente protocollo o dell'adesione ad esso.

#### Articolo 4

##### Scambio di informazioni e tecnologia

1. Le parti, con modalità conformi alle proprie leggi, regolamenti e prassi, creano condizioni favorevoli per agevolare lo scambio di tecnologie e tecniche atte a ridurre le emissioni di metalli pesanti, inclusi anche, ma non esclusivamente, gli scambi che incoraggiano lo sviluppo di misure di gestione del prodotto e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, promovendo, in particolare:

- gli scambi commerciali della tecnologia disponibile;
- i contatti e la cooperazione diretta tra industrie, inclusa la costituzione di società miste;
- lo scambio di informazioni ed esperienze;
- la prestazione di assistenza tecnica.

2. Promuovendo le attività di cui al paragrafo 1, le parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra gli organismi e le persone, appartenenti al settore pubblico e al settore privato, che sono in grado di fornire servizi di tecnologia, di progettazione e assistenza tecnica, attrezzature o finanziamenti.

#### Articolo 5

##### Strategie, politiche, programmi e misure

1. Ogni parte deve elaborare, senza ingiustificati ritardi, le strategie, le politiche e i programmi necessari per adempiere gli obblighi che ad essa incombono a norma del presente protocollo.

2. Ogni parte può inoltre:

- a) applicare strumenti economici atti ad incoraggiare l'adozione di approcci basati sull'efficienza dei costi al fine di ridurre le emissioni di metalli pesanti;
- b) sviluppare patti e accordi volontari tra Stato e industria;
- c) incoraggiare un uso più efficiente delle risorse e delle materie prime;
- d) incoraggiare l'uso di fonti di energia meno inquinanti;
- e) adottare misure per sviluppare e introdurre sistemi di trasporto meno inquinanti;
- f) adottare misure per eliminare gradualmente taluni processi che emettono metalli pesanti quando sono disponibili su scala industriale processi sostitutivi;
- g) adottare misure per sviluppare ed impiegare processi più puliti per la prevenzione e la limitazione dell'inquinamento.

3. Le parti hanno la facoltà di adottare misure più cogenti di quelle richieste dal presente protocollo.

#### Articolo 6

##### Ricerca, sviluppo e monitoraggio

Le parti incoraggiano la ricerca, lo sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in primo luogo i metalli pesanti elencati nell'allegato I e in secondo luogo (enumerazione non esaustiva):

- a) le emissioni, i livelli di trasporto e deposito a lunga distanza e la loro modellizzazione, gli attuali livelli rilevati nell'ambiente biotico e abiotico, l'elaborazione di procedure di armonizzazione delle metodologie idonee;
- b) i percorsi e gli inventari degli inquinanti in ecosistemi rappresentativi;
- c) gli effetti rilevanti per la salute umana e l'ambiente, inclusa la quantificazione di tali effetti;
- d) le migliori tecniche e pratiche disponibili, incluse le tecniche di limitazione delle emissioni attualmente applicate dalle parti o in fase di sviluppo;
- e) la raccolta, il riciclaggio e, ove necessario, lo smaltimento di prodotti o rifiuti contenenti uno o più metalli pesanti;

f) le metodologie che consentano di tenere conto dei fattori socioeconomici nella valutazione delle strategie di limitazione alternative;

g) un approccio incentrato sugli effetti, che integri le necessarie informazioni, comprese le informazioni ottenute ai sensi delle lettere a) ed f), sui livelli, misurati o modellizzati, di emissioni presenti nell'ambiente, sui loro percorsi e sui loro effetti per la salute umana e l'ambiente, al fine di formulare future strategie ottimizzate di limitazione che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;

h) le alternative all'uso di metalli pesanti nei prodotti elencati negli allegati VI e VII;

i) la raccolta di informazioni sui livelli di metalli pesanti presenti in alcuni prodotti, sul potenziale di emissioni dei metalli che si formano durante la fabbricazione, il trattamento, la commercializzazione, l'uso e lo smaltimento dei prodotti e sulle tecniche che consentono di ridurre tali emissioni.

#### Articolo 7

##### Relazioni

1. Nel rispetto delle leggi nazionali che regolano la riservatezza delle informazioni commerciali:

a) ogni parte contraente presenta all'organo esecutivo, tramite il segretario esecutivo della commissione e secondo le scadenze periodiche stabilite dalle parti riunite in sede di organo esecutivo, una relazione contenente le informazioni sulle misure da essa adottate per attuare il presente protocollo;

b) ogni parte contraente compresa nella zona geografica di attività dell'EMEP presenta all'EMEP, attraverso il segretario esecutivo della commissione, e secondo le scadenze periodiche che saranno stabilite dall'organo direttivo dell'EMEP e approvate dalle parti in una sessione dell'organo esecutivo, una relazione contenente le informazioni relative ai livelli delle emissioni dei metalli pesanti elencati nell'allegato I, applicando perlomeno le metodologie e la risoluzione temporale e spaziale indicate dall'organo direttivo dell'EMEP. Le parti non comprese nella zona geografica di attività dell'EMEP forniscono all'organo esecutivo informazioni analoghe, se ne viene fatta richiesta. Inoltre, ogni parte raccoglie, ove opportuno, informazioni pertinenti relative alle emissioni di altri metalli pesanti rilevate sul suo territorio e ne riferisce in un'apposita relazione, tenendo conto degli orientamenti sulle metodologie e della risoluzione temporale e spaziale dell'organo direttivo dell'EMEP e dell'organo esecutivo.

2. Le informazioni oggetto delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), devono essere conformi alla decisione relativa al formato e al contenuto che sarà adottata dalle parti in una sessione dell'organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno riveduti, ove necessario, per stabilire eventuali elementi supplementari riguardo al formato e al contenuto delle informazioni che devono figurare nelle relazioni.

3. Prima di ogni sessione dell'organo esecutivo, l'EMEP fornisce, in tempo utile, le informazioni sul trasporto e il deposito a grande distanza di metalli pesanti.

**Articolo 8****Calcoli**

L'EMEP fornisce all'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura, in tempo utile prima di ogni sessione annuale dell'organo esecutivo, calcoli sui flussi e i depositi transfrontalieri di metalli pesanti rilevati nella zona di attività dell'EMEP. Nelle zone situate al di fuori dell'ambito geografico di attività dell'EMEP vengono usati modelli adeguati alla situazione specifica di ogni parte della convenzione.

**Articolo 9****Adempimento degli obblighi**

L'adempimento, ad opera di ogni parte, degli obblighi che ad essa incombono a norma del presente protocollo è sottoposto a verifiche regolari. Il comitato di attuazione istituito con la decisione 1997/2 dell'organo esecutivo nel corso della sua quindicesima sessione è incaricato di eseguire tali verifiche e presentare in merito una relazione alle parti riunite in sede di organo esecutivo, in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato di tale decisione e negli eventuali emendamenti.

**Articolo 10****Verifiche effettuate dalle parti in sede di riunione dell'organo esecutivo**

1. Le parti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione, verificano, in sede di riunione dell'organo esecutivo, le informazioni fornite dalle parti, dall'EMEP o da altri organi sussidiari e le relazioni del comitato di attuazione di cui all'articolo 9 del presente protocollo.

2. Le parti verificano, in sede di riunione dell'organo esecutivo, i progressi realizzati nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente protocollo.

3. Le parti verificano, in sede di riunione dell'organo esecutivo, se gli obblighi stabiliti nel presente protocollo sono sufficienti ed efficaci.

a) Tale verifica tiene conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili sugli effetti del deposito di metalli pesanti, delle valutazioni relative agli sviluppi tecnologici e del mutamento della situazione economica.

b) La suddetta verifica, alla luce dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo, controllo e cooperazione intraprese ai sensi del presente protocollo, è destinata a:

i) valutare i progressi conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal presente protocollo;

ii) valutare se sono giustificate ulteriori riduzioni delle emissioni oltre i livelli richiesti dal presente protocollo per ridurre maggiormente gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;

iii) valutare se esiste una base sufficiente per l'applicazione di un approccio incentrato sugli effetti.

c) Le procedure, i metodi e le scadenze delle suddette verifiche saranno stabilite dalle parti nel corso di una sessione dell'organo esecutivo.

4. Le parti, in base ai risultati delle verifiche di cui al paragrafo 3, e quanto prima dopo la conclusione delle verifiche stesse, elaborano un piano di lavoro per le ulteriori iniziative da

intraprendere al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei metalli pesanti elencati nell'allegato I.

**Articolo 11****Composizione delle controversie**

1. In caso di controversia tra due o più parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, le parti interessate cercano di risolverla mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. Le parti della controversia informano l'organo esecutivo della loro controversia.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, o in qualsiasi momento successivo, le parti che non sono organizzazioni di integrazione economica regionale possono dichiarare in uno strumento scritto presentato al depositario che, relativamente a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del protocollo, esse si impegnano, nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo, ad applicare obbligatoriamente ipso facto e senza alcun accordo speciale uno o entrambi i mezzi seguenti di composizione delle controversie:

a) remissione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;

b) arbitrato da esperirsi secondo le procedure che saranno adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo quanto prima in un apposito allegato sull'arbitrato.

Le parti che sono organizzazioni di integrazione economica regionale possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente in relazione all'arbitrato secondo le procedure di cui alla lettera b).

3. La dichiarazione resa a norma del paragrafo 2 resta valida fino al termine di scadenza in essa previsto o fino a tre mesi dopo che la notifica scritta della sua revoca sia stata depositata presso il depositario.

4. Una nuova dichiarazione, la notifica della revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun caso i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le parti della controversia non concordino una soluzione diversa.

5. Salvo il caso in cui le parti della controversia abbiano accettato gli stessi mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2, se, allo scadere del termine di dodici mesi successivi alla notifica ad opera di una delle parti all'altra parte che è sorta una controversia, le parti della controversia non sono riuscite ad accordarsi con i mezzi di cui al paragrafo 1, la controversia forma oggetto della procedura di conciliazione, su richiesta di una delle parti della controversia.

6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta da un numero uguale di membri, nominati da ciascuna parte interessata o, se più parti nella procedura di conciliazione condividono lo stesso interesse, dal gruppo di parti che condivide lo stesso interesse. I membri così nominati eleggono congiuntamente un presidente. La commissione emette una raccomandazione, che le parti sono tenute ad esaminare in buona fede.

*Articolo 12***Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante del protocollo stesso. Gli allegati III e VII hanno valore di raccomandazioni.

*Articolo 13***Emendamenti al protocollo**

1. Tutte le parti possono proporre emendamenti al presente protocollo.

2. Gli emendamenti proposti devono essere presentati per iscritto al segretario esecutivo della commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti riunite in sede di organo esecutivo esaminano nel corso della successiva sessione gli emendamenti proposti, purché le proposte siano state comunicate dal segretario esecutivo alle parti almeno novanta giorni prima.

3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati I, II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti abbiano depositato presso il depositario i loro strumenti di accettazione. Per tutte le altre parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.

4. Gli emendamenti agli allegati III e VII vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo. Alla scadenza del novantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione a tutte le parti ad opera del segretario esecutivo della commissione, un emendamento ai suddetti allegati ha effetto per le parti che non hanno trasmesso al depositario alcuna notifica ai sensi del paragrafo 5, purché almeno 16 parti non abbiano trasmesso tale notifica.

5. Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati III o VII devono notificarlo per iscritto al depositario entro 90 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica senza indugio a tutte le parti il ricevimento di tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.

6. Qualora venga presentata una proposta di emendamento agli allegati I, VI o VII per aggiungere al presente protocollo un metallo pesante, una misura di gestione del prodotto, un prodotto o gruppo di prodotti:

a) il proponente fornisce all'organo esecutivo le informazioni indicate nella decisione 1998/1 dell'organo esecutivo e negli eventuali successivi emendamenti;

b) le parti valutano la proposta applicando le procedure stabilite nella decisione 1998/1 dell'organo esecutivo e negli eventuali successivi emendamenti.

7. Qualsiasi decisione di emendare la decisione 1998/1 dell'organo esecutivo deve essere presa per consenso delle parti riunite in sede di organo esecutivo ed ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione.

*Articolo 14***Firma**

1. Il presente protocollo può essere firmato ad Århus (Danimarca) dal 24 al 25 giugno 1998, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998, dagli Stati che fanno parte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dagli Stati che godono dello statuto consultivo presso tale commissione ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale, del 28 marzo 1947, e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale che sono costituite da Stati sovrani membri della suddetta commissione e che sono abilitate a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie disciplinate dal protocollo, purché gli Stati e le organizzazioni interessate siano parti della convenzione.

2. Nelle materie che sono di loro competenza, le suddette organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano per conto proprio i diritti, ed adempiono gli obblighi, che il presente protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In questi casi, gli Stati membri delle suddette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare singolarmente tali diritti.

*Articolo 15***Ratifica, accettazione, approvazione e adesione**

1. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2. Il presente protocollo è aperto all'adesione a decorrere dal 21 dicembre 1998 da parte degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 14, paragrafo 1.

*Articolo 16***Depositario**

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui il sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sia stato depositato presso il depositario.

2. Per ciascuno degli Stati o ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che ratificano, accettano o approvano il presente protocollo o vi aderiscono dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, ad opera di tale parte, dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

#### *Articolo 18*

##### **Denuncia**

Decorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo sarà entrato in vigore nei confronti di una determinata parte, detta parte può in qualsiasi momento denunciarlo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto a decorrere dal

novantesimo giorno successivo alla data in cui essa sarà stata ricevuta dal depositario, o ad una data successiva specificata nella notifica.

#### *Articolo 19*

##### **Testi facenti fede**

L'originale del presente protocollo, i cui testi francese, inglese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto ad Århus (Danimarca), addì ventiquattro giugno millenovecentonovantotto.



## ALLEGATO I

**Metalli pesanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e anno di riferimento ai fini dell'adempimento dell'obbligo**

Metalli pesanti	Anno di riferimento
Cadmio (Cd)	1990; o un altro anno, a scelta dal 1985 al 1995 compreso, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione
Piombo (Pb)	1990; o un altro anno, a scelta dal 1985 al 1995 compreso, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione
Mercurio (Hg)	1990; o un altro anno, a scelta dal 1985 al 1995 compreso, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione

## ALLEGATO II

## Categorie di fonti fisse

## I. INTRODUZIONE

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato gli impianti o parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo o alla sperimentazione di nuovi processi e prodotti.
2. I valori di soglia indicati di seguito si riferiscono in generale o alla capacità produttiva o a livelli di produzione. Qualora un gestore svolga nella stessa installazione o nello stesso sito più attività che rientrano nella medesima voce, le capacità di queste attività andranno sommate.

## II. ELENCO DELLE CATEGORIE

categoria	Descrizione
1	Impianti di combustione con potenza termica netta stimata superiore a 50 MW
2	Impianti di sinterizzazione o arrostimento di minerale metallico (ivi compresi i solfuri) o di concentrato di minerale con capacità superiore a 150 tonnellate di agglomerato al giorno nel caso di minerale o di concentrato ferroso, e di 30 tonnellate di agglomerato al giorno nel caso di arrostimento di rame, piombo, zinco o di qualsiasi trattamento di minerale di oro o di mercurio
3	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (di prima o seconda fusione, compresi i forni elettrici ad arco), inclusa la colata continua, con capacità superiore a 2,5 tonnellate/ora
4	Fonderie di metalli ferrosi con capacità superiore a 20 tonnellate al giorno
5	Impianti per la produzione di rame, piombo e zinco a partire da minerale o da minerale concentrato o da materie prime secondarie con processi metallurgici, di capacità superiore a 30 tonnellate al giorno per gli impianti e a 15 tonnellate al giorno per gli impianti secondari, o per qualsiasi produzione primaria di mercurio
6	Impianti di fusione (affinazione, formatura in fonderia, ecc.), compreso l'amalgama, di rame, piombo, zinco, compresi i prodotti di recupero, con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo o a 20 tonnellate al giorno per rame e zinco
7	Impianti di produzione clinker di cemento con forni rotativi, di capacità superiore a 500 tonnellate al giorno o in altri forni con capacità produttiva superiore a 50 tonnellate al giorno
8	Impianti per la produzione di vetro che impiegano piombo nel processo, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
9	Impianti per la produzione per elettrolisi di cloroalcali che utilizzano il processo a catodo di mercurio
10	Impianti di incenerimento di rifiuti sanitari o pericolosi di capacità superiore a 1 tonnellata/ora, o per il co-incenerimento di rifiuti sanitari o pericolosi definiti conformemente alla legislazione nazionale
11	Impianti di incenerimento di rifiuti urbani di capacità superiore a 3 tonnellate/ora, o per il co-incenerimento di rifiuti urbani definiti conformemente alla legislazione nazionale

## ALLEGATO III

**Migliori tecniche disponibili per la limitazione delle emissioni di metalli pesanti e dei loro composti provenienti dalle fonti elencate nell'allegato II**

## I. INTRODUZIONE

1. Il presente allegato ha lo scopo di fornire alle parti contraenti una guida delle migliori tecniche disponibili per le fonti fisse che consenta loro di adempiere gli obblighi contemplati dal protocollo.
2. Per «migliori tecniche disponibili» (BAT) si intende la più efficace ed avanzata fase di sviluppo di attività e dei relativi metodi di esercizio, che indicano l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base per il conseguimento di valori limite di emissione tali da evitare e, ove ciò non sia possibile, ridurre in generale le emissioni e il loro impatto sull'ambiente nel suo complesso. Si intende per:
  - «tecniche»: sia la tecnologia usata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura,
  - «disponibili»: le tecniche che sono sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione, a condizioni economiche e tecniche valide, nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei relativi costi e benefici, indipendentemente dal fatto che esse siano o non siano usate o prodotte nel territorio della parte contraente interessata, purché siano comunque ragionevolmente accessibili ai gestori,
  - «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Per stabilire quali siano le migliori tecniche disponibili, bisogna prendere particolarmente in considerazione, in generale o in casi specifici, i fattori elencati di seguito, tenendo presenti i possibili costi e benefici di ogni misura e i principi di precauzione e di prevenzione:

- l'uso di tecnologie che generano una bassa quantità di rifiuti,
- l'uso di sostanze meno pericolose,
- la promozione del ricupero e del riciclaggio dei rifiuti e delle sostanze generate o usate nell'ambito del processo,
- l'adozione di processi, mezzi o metodi operativi confrontabili e che sono stati provati con successo su scala industriale,
- gli avanzamenti tecnologici e i mutamenti delle conoscenze scientifiche e della comprensione dei fenomeni,
- la natura, gli effetti ed il volume delle emissioni in questione,
- le date di messa in servizio delle installazioni nuove e di quelle già esistenti,
- il tempo richiesto per l'introduzione della migliore tecnica disponibile,
- il consumo e la natura delle materie prime (ivi compresa l'acqua) usate nel processo e la loro efficienza energetica,
- la necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente ed i rischi inerenti,
- la necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze sull'ambiente.

Il concetto di migliori tecniche disponibili non è finalizzato alla prescrizione di una tecnica o tecnologia specifica, ma alla necessità di tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

3. Le informazioni sui costi e sull'efficacia delle misure di limitazione delle emissioni si basano sulla documentazione ufficiale fornita dall'organo esecutivo e dagli organismi da esso dipendenti; in particolare si tratta di documenti ricevuti ed esaminati dalla Task Force «Emissioni da metalli pesanti» e dal Gruppo preparatorio di lavoro ad hoc «Metalli pesanti». Inoltre, sono stati prese in considerazione ulteriori documentazioni internazionali sulle migliori tecniche disponibili per la limitazione delle emissioni (per esempio le note tecniche della Comunità europea sulle migliori tecniche disponibili, le raccomandazioni del PARCOM sulle migliori tecniche disponibili e altre informazioni fornite direttamente da esperti).
4. L'esperienza acquisita con nuovi prodotti e nuovi impianti che dispongono di tecniche a bassa emissione e con l'ammodernamento di impianti esistenti, è in continua crescita ed è pertanto probabile che occorrerà emendare e aggiornare il presente allegato.
5. Il presente allegato elenca una serie di misure che comportano livelli di costo e di rendimento diversi. La scelta di una determinata misura dipenderà, e sarà probabilmente limitata da alcuni fattori, quali il contesto economico, le infrastrutture tecnologiche, l'eventuale esistenza di dispositivi di limitazione delle emissioni, la sicurezza, il consumo energetico e dal fatto che l'impianto è nuovo o già esistente.

6. Il presente allegato tiene conto anche delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio, nonché dei loro composti, sia in forma gassosa sia solida (legati alle particelle). In linea generale non si tiene qui conto della evoluzione di questi composti. Tuttavia, è stato preso in considerazione il rendimento dei dispositivi di controllo delle emissioni per ciò che concerne le proprietà fisiche dei metalli pesanti, in particolare nel caso del mercurio.
7. I valori di emissione espressi in  $\text{mg}/\text{m}^3$  si riferiscono alle condizioni standard (volume a 273,15 K, 101,3 kPa, gas «secco») senza correzioni relative al tenore di ossigeno (se non dove specificato diversamente), e sono calcolati secondo il primo progetto di norma CEN (Comité Européen de Normalisation) e, in alcuni casi, secondo tecniche di campionamento e rilevazione nazionali.

## II. OPZIONI GENERALI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METALLI PESANTI E DEI LORO COMPOSTI

8. Esistono diverse possibilità per limitare o eliminare le emissioni di metalli pesanti. Le misure di riduzione delle emissioni consistono principalmente nell'aggiungere tecnologie e nel modificare il processo (compresi la manutenzione e il controllo dell'esercizio dell'impianto). Sono disponibili le seguenti misure, la cui possibilità di applicazione dipende da molte condizioni tecniche e/o economiche:
  - a) introduzione di tecniche di processo che consentono basse emissioni, in particolare nei nuovi impianti;
  - b) depurazione del gas di scarico mediante filtri, depuratori, assorbitori, ecc. (misure di riduzione secondarie);
  - c) sostituzione o preparazione delle materie prime, dei combustibili e/o di altri materiali di alimentazione (per esempio l'uso di materie prime a basso tenore di metalli pesanti);
  - d) le migliori pratiche di gestione, quali una buona conduzione dell'impianto, programmi di manutenzione preventiva, o misure primarie come sigillare ermeticamente le unità che producono polveri;
  - e) appropriate tecniche di gestione dell'ambiente in relazione all'uso e allo smaltimento di alcuni prodotti contenenti cadmio, piombo e/o mercurio.
9. È necessario controllare regolarmente i processi di abbattimento in modo da assicurarsi che le misure e le pratiche siano applicate ed ottengano un'effettiva riduzione delle emissioni. Il controllo regolare dei processi di abbattimento devono comprendere:
  - a) la stesura di un inventario delle misure di riduzione, tra quelle elencate sopra, che sono già state applicate;
  - b) il raffronto delle attuali riduzioni di cadmio, piombo, e mercurio con gli obiettivi del protocollo;
  - c) la caratterizzazione, con tecniche appropriate, delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio misurate dalle relative fonti;
  - d) una verifica periodica, da parte delle autorità competenti, relativa alle misure di abbattimento, in modo da assicurarne un'applicazione efficace e continua.
10. Le misure di limitazione delle emissioni dovrebbero essere efficienti anche dal punto di vista dei costi. Le valutazioni strategiche sull'efficienza economica dovrebbero basarsi sui costi totali annui per unità di inquinante abbattuta (compresi i costi di capitale e i costi di esercizio). Inoltre i costi di riduzione delle emissioni devono essere valutati tenendo conto del processo nel suo insieme.

## III. TECNICHE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI

11. Le principali categorie di tecniche di limitazione disponibili per l'abbattimento delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio si dividono in misure primarie, come la sostituzione delle materie prime e/o del combustibile e l'applicazione di tecniche di processo che consentono basse emissioni, e misure secondarie, come la limitazione delle emissioni diffuse e la depurazione dei gas di scarico. Nel capitolo IV sono elencate le tecniche specifiche ad ogni settore.
12. I dati relativi al rendimento in termini di riduzione delle emissioni sono ottenuti dall'esperienza operativa e forniscono una stima delle potenzialità degli attuali impianti. Il rendimento complessivo di riduzione delle emissioni nei gas di scarico e delle emissioni diffuse dipende in ampia misura dal rendimento dei collettori di gas e di polveri (per esempio gli aspiratori). È stato possibile raggiungere un rendimento superiore al 99 %. In alcuni casi particolari, l'esperienza ha mostrato che le misure di limitazione sono in grado di ridurre le emissioni complessive di più del 90 %.
13. Nel caso di emissioni di cadmio, piombo e mercurio legate a particelle, i metalli possono essere raccolti mediante dispositivi di depurazione delle polveri. Nella tabella 1 sono elencati i valori tipici di concentrazione di polveri dopo la depurazione dei gas con varie tecniche. In generale, la maggior parte di queste misure è stata applicata in più settori. Nella tabella 2 è evidenziato il rendimento minimo atteso di ogni tecnica per la cattura di mercurio in forma gassosa. L'applicazione di queste misure dipende dai singoli processi e assume la massima importanza nel caso in cui si abbiano alte concentrazioni di mercurio nei gas di scarico.

Tabella 1: Rendimento dei dispositivi di depurazione delle polveri, espresso in concentrazioni medie orarie di polveri

	Concentrazioni di polveri (mg/m <sup>3</sup> ) dopo la depurazione
Filtri a manica	< 10
Filtri a manica del tipo membrana	< 1
Precipitatori elettrostatici a secco	< 50
Precipitatori elettrostatici a umido	< 50
Depuratori ad alto rendimento	< 50

NB: I cicloni ed i depuratori a pressione media e bassa hanno in generale un rendimento inferiore.

Tabella 2: Rendimento minimo atteso dei separatori di mercurio, espresso in concentrazioni medie orarie di mercurio

	Tenore di mercurio (mg/m <sup>3</sup> )
Filtro in selenio	< 0,01
Depuratore al selenio	< 0,2
Filtro al carbonio	< 0,01
Iniezione di carbonio + separatore di polveri	< 0,05
Processo Odda Norzink con cloruro	< 0,1
Processo con solfuro di piombo	< 0,05
Processo Bolkem (tiosolfato)	< 0,1

14. È necessario assicurarsi che queste tecniche di limitazione non creino altri problemi ambientali: si deve evitare l'uso di un determinato processo, scelto per il suo basso livello di emissioni, se peggiora l'impatto ambientale complessivo per quanto riguarda l'eliminazione dei metalli pesanti, per esempio un maggiore inquinamento dell'acqua da parte dei liquidi di processo. Va inoltre tenuta in considerazione la destinazione delle polveri raccolte da una migliore depurazione dei gas. Infatti, il vantaggio di una minore emissione nell'atmosfera di polveri e fumi di processo sarà sminuito da un impatto ambientale negativo derivante da un'errata gestione dei suddetti rifiuti.
15. Le misure di riduzione delle emissioni possono incentrarsi sia sulle tecniche di processo sia sulla depurazione dei gas di scarico. Queste, infatti, non sono indipendenti le une dalle altre, in quanto la scelta di un determinato processo potrebbe escludere alcuni metodi di depurazione dei gas.
16. La scelta di una determinata tecnica di controllo dipenderà dai seguenti parametri: la concentrazione e/o speciazione dell'inquinante nel gas grezzo, la portata volumetrica del gas, la temperatura del gas, ed altri ancora. Di conseguenza si può verificare una sovrapposizione dei campi di applicazione e, in questo caso, la scelta della tecnica più adatta dovrà essere operata tenendo conto della situazione specifica di ogni caso.
17. Di seguito sono descritte le misure che consentono di ridurre le emissioni di gas di scarico in diversi settori. Bisogna tenere in considerazione anche le emissioni diffuse. Potrebbe rivelarsi importante per l'ambiente locale la limitazione delle emissioni di polveri dovute allo scaricamento, alla manipolazione e allo stoccaggio di materie prime o prodotti intermedi, anche se non rilevanti a i fini del trasporto di inquinanti a lunga distanza. Si possono ridurre le emissioni trasferendo queste attività in edifici completamente chiusi, dotati di dispositivi di ventilazione e di depolverazione, di sistemi di asperione o di altri adeguati sistemi di protezione. Nel caso di stoccaggio all'aperto, la superficie del materiale dovrebbe essere protetta in altro modo dall'azione del vento. Le aree di stoccaggio e le relative strade di collegamento devono essere tenute pulite.
18. Le cifre relative ai costi ed agli investimenti contenute nelle tavole seguenti sono state raccolte da fonti molto diverse e, quindi, sono suscettibili di cambiamento da un caso all'altro. Le cifre sono espresse in dollari USD del 1990 [1 USD (1990) = 0,8 ECU (1990)] e dipendono dai seguenti fattori: capacità dell'impianto, rendimento in termini di rimozione, concentrazione del gas grezzo, tipo di tecnologia, e la scelta tra nuovi impianti e ammodernamento di quelli esistenti.

#### IV. SETTORI

19. Questo capitolo contiene una tabella per ogni settore, all'interno della quale sono riportati la fonte principale di emissioni, le misure di limitazione basate sulle migliori tecniche disponibili, il loro rendimento in termini di riduzione delle emissioni e, quando disponibili, i relativi costi. A meno che non sia diversamente specificato, i dati relativi al rendimento si riferiscono alle emissioni dirette di gas di scarico.

Combustione di carburanti fossili in caldaie residenziali ed industriali  
(allegato II, categoria 1)

20. La combustione di carbone in caldaie residenziali ed industriali è una delle principali fonti di emissioni di mercurio prodotte dall'uomo. Il tenore di metallo pesante è, in genere, di diversi ordini di grandezza maggiore nel carbone che nel petrolio o nel gas naturale.
21. Il miglioramento dell'efficienza della conversione energetica e le misure di conservazione dell'energia produrranno in futuro un calo nelle emissioni di metalli pesanti, grazie alla diminuzione del fabbisogno di combustibile. Anche l'uso di gas naturale o di combustibili alternativi a basso tenore di metalli pesanti porterà ad una riduzione delle emissioni di metalli pesanti come il mercurio. Una nuova tecnologia degli impianti, con un potenziale basso livello di emissioni, è rappresentata dalla tecnologia del ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC) per la produzione di energia.
22. Con l'eccezione del mercurio, i metalli pesanti vengono emessi in forma solida associati a particelle di cenere volante. Tecniche diverse di combustione del carbone producono quantitativi diversi di cenere volante: caldaie a combustione su griglia: 20-40 %; combustione a letto fluido: 15 %; caldaie a fondo secco (combustione con carbone polverizzato): 70-100 % della cenere totale. È stato dimostrato che il tenore di metalli pesanti nella frazione di particelle di cenere volante di piccole dimensioni è più alto.
23. L'arricchimento del carbone, per esempio il «lavaggio» o il «biottrattamento», riduce il tenore di metalli pesanti associato alla materia inorganica del carbone. Tuttavia il tasso di rimozione dei metalli pesanti con questa tecnologia è molto variabile.
24. Si può raggiungere un tasso di rimozione delle polveri superiore al 99,5 %, mediante l'utilizzo di precipitatori elettrostatici (PES) o di filtri a manica (FM), ottenendo concentrazioni di polveri pari a circa 20 mg/m<sup>3</sup> nella maggior parte dei casi. Se si eccettua il mercurio, si possono ridurre le emissioni di metalli pesanti di almeno il 90-99 %; la prima cifra è relativa agli elementi più facilmente volatilizzabili. Una bassa temperatura del filtro può aiutare a ridurre il tenore di mercurio in fase gassosa nei gas di scarico.
25. L'applicazione di tecniche per la riduzione degli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), del diossido di zolfo e del particolato dai gas di scarico, può portare anche all'eliminazione dei metalli pesanti. Si dovrebbe generalmente evitare un impatto su altri comparti ambientali, mediante un adeguato trattamento dell'acqua di scarico.
26. Utilizzando le tecniche suddette, si ottengono tassi di rimozione del mercurio molto variabili da un impianto all'altro, come si vede nella tabella 3. La ricerca sta sviluppando alcune tecniche di rimozione del mercurio, ma finché queste tecniche non saranno disponibili su scala industriale, non vi sarà nessuna migliore tecnica disponibile specificamente per rimuovere il mercurio.

Tabella 3: Misure di limitazione, rendimento per la riduzione e costi relativamente alle emissioni provenienti da combustibile fossile

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione (en %)	Costi
Combustione della nafta	Passare dalla nafta al gas	Cd, Pb: 100 Hg: 70-80	Molto variabili da un caso all'altro
Combustione del carbone	Passare dal carbone a combustibili con minori emissioni di metalli pesanti	Polveri: 70-100	Molto variabili da un caso all'altro
	Precipitatori elettrostatici (PES)	Cd, Pb: > 90 Hg: 10-40	Investimento specifico: 5-10 USD/m <sup>3</sup> di gas di scarico l'ora (> 200 000 m <sup>3</sup> /h)
	Desolforazione a umido del gas di scarico (FGD) (a)	Cd, Pb: > 90 Hg: 10-90 (b)	...
	Filtri a manica (FM)	Cd: > 95 Pb: > 99 Hg: 10-60	Investimento specifico: 8-15 USD/m <sup>3</sup> di gas di scarico l'ora (> 200 000 m <sup>3</sup> /h)

(a) I tassi di rimozione del mercurio aumentano insieme alla frazione ionica del mercurio. I sistemi di riduzione catalitica selettiva delle polveri (SRC) facilitano la formazione di Hg (II).

(b) Questo vale principalmente per l'SO<sub>2</sub>. La riduzione delle emissioni di metalli pesanti è un effetto secondario. (Investimento specifico 60-250 USD/kW<sub>el</sub>).

Industria primaria del ferro e dell'acciaio  
(allegato II, categoria 2)

27. Questa sezione tratta le emissioni provenienti da impianti di sinterizzazione, impianti di pellettizzazione, altiforni e acciaierie con forni ad ossigeno basico (BOF). Le emissioni di cadmio, piombo e mercurio si presentano associate al particolato. Il tenore di metalli pesanti presenti nelle polveri emesse dipende sia dalla composizione delle materie prime sia dalle tipologie di metalli leganti aggiunti nella fabbricazione dell'acciaio. Nella tabella 4 sono elencate le più importanti misure di riduzione delle emissioni. Si dovrebbe ricorrere all'uso di filtri a manica ovunque sia possibile; in caso contrario si possono utilizzare precipitatori elettrostatici e/o depuratori ad alto rendimento.
28. Se nell'industria primaria del ferro e dell'acciaio, si utilizza la migliore tecnica disponibile, l'emissione complessiva di polveri direttamente legata al processo può essere ridotta fino ai seguenti livelli:
- Impianti di sinterizzazione: 40-120 g/Mg  
Impianti di pellettizzazione: 40 g/Mg  
Altiforni: 35-50 g/Mg  
BOF: 35-70 g/Mg.
29. L'utilizzo di filtri a manica per la purificazione dei gas ridurrà il tenore di polveri a meno di 20 mg/m<sup>3</sup>, mentre i precipitatori elettrostatici ed i depuratori lo ridurranno a 50 mg/m<sup>3</sup> (come media oraria). Tuttavia esistono numerose applicazioni dei filtri a manica nell'industria primaria del ferro e dell'acciaio che possono raggiungere valori molto minori.

Tabella 4: Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle emissioni dell'industria primaria del ferro e dell'acciaio

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
Impianti di sinterizzazione	Sinterizzazione ad emissione ottimizzata	ca. 50	—
	Depuratori e PES	> 90	—
	Filtri a manica	> 99	—
Impianti di pellettizzazione	PES + reattori a calce + filtri a manica	> 99	—
	Pulitori	> 95	—
Altiforni Depurazione dei gas di altoforno	FM/PES	> 99	PES: 0,24-1/Mg di ghisa
	Depuratori a umido	> 99	—
	PES a umido	> 99	—
BOF	Depolverazione primaria: separatori a umido/PES/FM	> 99	PES a secco: 2,25/Mg d'acciaio
	Depolverazione secondaria: PES a secco/FM	> 97	FM: 0,26/Mg d'acciaio
Emissioni diffuse	Sigillatura dei nastri trasportatori, incapsulamento dell'unità, umidificazione delle materie prime immagazzinate, pulizia delle strade	80-90	—

30. Poiché sono allo studio la riduzione e la fusione dirette, è possibile che in futuro vi sia una minore domanda di impianti di sinterizzazione e di altiforni. L'applicazione di queste tecniche dipende dalle caratteristiche del minerale e richiede che il prodotto ottenuto sia lavorato in forni elettrici ad arco; quest'ultimo dovrebbe essere dotato di adeguati sistemi di controllo.

Industria secondaria del ferro e dell'acciaio  
(allegato II, categoria 3)

31. È molto importante raccogliere tutte le emissioni in maniera efficiente. Questo è possibile con l'installazione di bocche di caricamento o di aspiratori mobili oppure con la completa evacuazione dell'edificio. Le emissioni così raccolte devono essere a loro volta depurate. Per tutti i processi che producono polveri nell'industria secondaria del ferro e dell'acciaio, si considera migliore tecnica disponibile la depolverazione mediante filtri a manica, la quale abbassa la concentrazione di polveri a meno di 20 mg/m<sup>3</sup>. Quando si usa la migliore tecnica disponibile anche per minimizzare le emissioni diffuse, l'emissione tipica di polveri (compresa l'emissione diffusa direttamente legata al processo) non dovrà superare l'intervallo di 0,1-0,35 kg/Mg di acciaio. Esistono numerosi esempi di residui di polveri provenienti dalla depurazione dei gas inferiori a 10 mg/m<sup>3</sup> quando si usano filtri a manica. In questi casi l'emissione tipica di polveri è normalmente inferiore a 0,1 kg/Mg.
32. Attualmente si utilizzano due tipi di forni per la fusione dei rifiuti: i forni Martin e i forni elettrici ad arco (FEA); i primi sono in fase di smantellamento.
33. Il tenore dei metalli pesanti presenti nelle polveri emesse dipende dalla composizione del ferro e dell'acciaio di scarto e dal tipo di metalli di lega aggiunti nella produzione dell'acciaio. Alcune misurazioni, rilevate in forni elettrici ad arco, hanno mostrato che il 95 % delle emissioni di mercurio e il 25 % di quelle di cadmio si presentano sotto forma di vapore.

Tabella 5: Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle emissioni nell'industria secondaria del ferro e dell'acciaio

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
FEA	PES	> 99	—
	FM	> 99,5	FM: 24/Mg di acciaio

Fonderie di ferro  
(allegato II, categoria 4)

34. È molto importante riuscire a catturare tutte le emissioni in maniera efficiente. Questo è possibile con l'installazione di bocche di caricamento o di aspiratori mobili oppure con la completa evacuazione dell'edificio. Le emissioni così raccolte devono essere a loro volta depurate. Nelle fonderie di ferro, si utilizzano i forni a cubilotto, i forni elettrici ad arco ed i forni ad induzione. Le emissioni dirette di particolato e di metalli pesanti in fase gassosa sono in particolar modo associate con la fusione e a volte, in maniera meno rilevante, con la colata. Le emissioni diffuse si producono durante la manipolazione delle materie prime, la fusione, la colata e la sbavatura. Nella tabella 6 sono elencate le più importanti misure di riduzione delle emissioni, insieme ai dati relativi al rendimento per la riduzione di polveri e, quando disponibili, i costi connessi. Queste misure possono ridurre le concentrazioni di polveri anche a meno di 20 mg/m<sup>3</sup>.

Tabella 6: Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle fonderie di ferro

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
FEA	PES	> 99	—
	FM	> 99,5	FM: 24/Mg di ferro
Forni a induzione	FM/assorbimento secco + FM	> 99	—
Cubilotti a vento freddo	Aspirazione alla bocca superiore: FM	> 98	—
	Aspirazione alla bocca inferiore: FM + depolverazione preventiva	> 97	8-12/Mg di ferro
	FM + assorbimento chimico	> 99	45/Mg di ferro
Cubilotti a vento caldo	FM + depolverazione preventiva	> 99	23/Mg di ferro
	Disintegratore/depuratore Venturi	> 97	



35. Poiché l'industria del ferro comprende un ampio spettro di tipologie di siti produttivi, le misure elencate di seguito, qualora non fossero economicamente convenienti, potrebbero non rappresentare la migliore tecnica disponibile per i piccoli impianti già esistenti.

Industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi  
(allegato II, categorie 5 e 6)

36. Questa sezione tratta delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio, e della loro limitazione nella produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi, come piombo, rame, zinco, stagno e nickel. Dato il grande numero di materie prime impiegate e i diversi processi utilizzati, è da attendersi che in questo settore vi siano emissioni di quasi tutti i tipi di metalli pesanti. Visto l'elenco di metalli pesanti oggetto del presente allegato, riteniamo particolarmente rilevante la produzione del rame, dello zinco e del piombo.
37. I minerali e i concentrati di mercurio sono inizialmente frantumati e talvolta setacciati. Non è pratica comune l'uso di tecniche di arricchimento del minerale, anche se presso alcune installazioni che impiegano minerali poveri, è stata utilizzata la flottazione. Il minerale frantumato viene in seguito scaldato o in una muffola, nel caso di piccole operazioni oppure in forni, nel caso di grandi operazioni, fino a temperature alle quali il solfuro di mercurio sublima. Il risultante vapore di mercurio è condensato in un sistema di raffreddamento e in seguito raccolto come metallo di mercurio. La fuliggine proveniente dai condensatori e dalle vasche di sedimentazione dovrebbe essere rimossa, trattata con calce e reimpressa nella muffola o nel forno.
38. Ai fini di un efficiente recupero del mercurio, si possono utilizzare le seguenti tecniche:
- misure atte a ridurre la produzione di polveri durante le fasi di estrazione e stoccaggio, compresa la minimizzazione delle dimensioni dei cumuli,
  - riscaldamento indiretto del forno,
  - mantenere il minerale il più asciutto possibile,
  - portare la temperatura alla quale il gas entra nel condensatore a 10, massimo 20 °C, al di sopra del punto di rugiada,
  - mantenere la temperatura di uscita dei gas al più basso valore possibile,
  - far passare i gas di reazione attraverso un depuratore e/o un filtro al selenio a valle della condensazione.
- È possibile mantenere a bassi livelli la formazione di polveri, mediante il riscaldamento indiretto, il trattamento separato delle classi di minerale a grana fine e mediante la limitazione del tenore d'acqua nel minerale. Le polveri devono essere rimosse dai gas caldi di reazione prima che questi entrino nell'unità di condensazione del mercurio, utilizzando cicloni e/o precipitatori elettrostatici.
39. Per quel che riguarda la produzione dell'oro per amalgamazione, si possono applicare le stesse strategie utilizzate per il mercurio. L'oro viene anche prodotto utilizzando tecniche diverse dall'amalgamazione e queste sembrano essere la scelta migliore per i nuovi impianti.
40. I metalli non ferrosi vengono principalmente prodotti a partire da minerali solforosi. Per motivi d'ordine tecnico e di qualità del prodotto, il gas di scarico deve subire un'accurata depolverazione ( $< 3 \text{ mg/m}^3$ ) e potrebbe essere necessaria un'ulteriore rimozione del mercurio prima che il gas alimenti un impianto di produzione di  $\text{SO}_3$ , minimizzando nel frattempo anche le emissioni di metalli pesanti.
41. Ove necessario, si dovrebbe ricorrere all'uso di filtri a manica, che consente di raggiungere un tenore di polveri inferiore a  $10 \text{ mg/m}^3$ . Le polveri provenienti da tutta la produzione metallurgica dovrebbero essere riciclate all'interno dell'impianto o altrove, prestando attenzione alla tutela della salute dei lavoratori.
42. Per quanto riguarda la produzione primaria del piombo, le prime esperienze mostrano l'esistenza di alcune interessanti nuove tecniche di fusione diretta che non ricorrono alla sinterizzazione dei concentrati. Questi processi sono esempi di una nuova generazione di tecnologie che consistono nella fusione diretta e autogena del piombo, che inquinano meno e consumano meno energia.
43. Il piombo secondario è principalmente prodotto a partire da batterie usate di macchine e camion, le quali sono smantellate prima di essere caricate nel forno. Questa migliore tecnica disponibile dovrebbe comprendere almeno un'operazione di fusione in un forno corto rotativo in un forno a tino. I bruciatori a ossicombustibile sono in grado di ridurre il volume del gas di scarico e la produzione di polveri del 60 %. L'uso di filtri a manica per la depurazione dei gas di scarico rende possibili livelli di concentrazione di polveri di  $5 \text{ mg/m}^3$ .
44. La produzione primaria dello zinco viene ottenuta mediante la tecnologia di estrazione elettrolitica per arrostitimento-lisciviatura. La lisciviatura a pressione può essere considerata come un'alternativa all'arrostitimento e quale migliore tecnica disponibile per i nuovi impianti, a seconda delle caratteristiche del concentrato. Le emissioni provenienti dalla produzione pirometallurgica dello zinco in forni Imperial Smelting (IS) possono essere minimizzate con l'uso di forni a doppia campana, la depurazione con depuratori ad alto rendimento, un'evacuazione efficace, la depurazione dei gas provenienti dalla fusione di scorie e piombo e con un'accurata depurazione ( $< 10 \text{ mg/m}^3$ ) dei gas di scarico del forno, ricchi di CO.
45. Al fine di recuperare lo zinco a partire dai residui ossidati, questi sono trattati in un forno IS. I residui a basso tenore di zinco e le polveri di scarico (per esempio quelle provenienti dall'industria dell'acciaio) sono prima trattati in forni rotativi (forni Waelz), nei quali è prodotto un ossido ad alto tenore di zinco. I materiali metallici sono riciclati fondendoli in forni a induzione o in forni con riscaldamento diretto o indiretto per mezzo di gas naturale o combustibili liquidi, oppure in muffole verticali tipo New Jersey, nelle quali è possibile riciclare una gran varietà di materiale secondario metallico e di ossidazione. È anche possibile recuperare lo zinco dalle scorie dei forni per piombo attraverso un processo di fumigazione delle scorie.

46. In generale, i processi dovrebbero essere dotati di un dispositivo efficace per la raccolta delle polveri, sia per i gas primari sia per le emissioni diffuse. Le misure che forniscono le maggiori riduzioni di emissioni sono elencate nelle tavole 7 a) e 7 b). In alcuni casi l'uso di filtri a manica ha permesso di raggiungere livelli di concentrazione di polveri inferiori a 5 mg/m<sup>3</sup>.

Tabella 7 a): Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle emissioni nell'industria primaria dei metalli non ferrosi

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
Emissioni diffuse	Installazione di aspiratori, sigillatura, ecc. Depurazione dei gas di scarico con FM	> 99	—
Arrostimento e sinterizzazione	Sinterizzazione con aria immessa dal basso: PES + depuratori (a monte di un impianto a doppio contatto con acido solforico) + FM per gas di recupero	—	7-10/Mg H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Fusione convenzionale (riduzione di altoforno)	Forni a tino: sigillatura della volta, evacuazione efficiente dei fori di spillatura + FM, copertura dei canali di colata, uso di forni a doppia campana	—	—
Fusione IS	Depurazione ad alto rendimento Depuratori Venturi Forni a doppia campana	> 95 — —	— — 4/Mg metallo prodotto
Lisciviatura a pressione	L'applicazione dipende dalle caratteristiche di lisciviatura dei concentrati	> 99	Dipende dall'impianto
Processi di fusione a riduzione diretta	Fusione rapida, per esempio processi Kivcet, Outokumpu e Mitsubishi	—	—
	Bagno di fusione, per esempio convertitore rotante soffiato dall'alto, processi Ausmelt, Isasmelt, QSL e Noranda	Ausmelt: Pb 77, Cd 97 QSL: Pb 92, Cd 93	QSL: costi operativi 60/Mg Pb

Tabella 7 b): Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente all'industria secondaria dei metalli non ferrosi

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali USD)
Produzione di piombo	Forno corto rotativo: di aspirazione per fori di spillatura + FM; condensatore a tubo, bruciatore a ossicombustibile	99,9	45/Mg PB
Produzione di zinco	Imperial Smelting	> 95	14/Mg Zn

Industria del cemento  
(allegato II, categoria 7)

47. I forni per cemento possono utilizzare combustibili secondari come olio o pneumatici di scarto. Ove sia usato materiale di scarto, si applicano gli stessi requisiti in materia di emissioni in vigore per i processi d'incenerimento dei rifiuti, e nel caso di rifiuti pericolosi, a seconda della quantità in cui sono utilizzati, sono validi gli stessi requisiti utilizzati per i processi d'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Tuttavia, la presente sezione fa riferimento a forni alimentati a combustibile fossile.
48. Vi sono emissioni di particolato in ogni fase del processo di produzione del cemento, vale a dire: trattamento del materiale, preparazione delle materie prime (frantoi e essiccatori) produzione del clinker e preparazione del cemento. I metalli pesanti sono immessi nel forno all'interno delle materie prime e dei combustibili, sia combustibili fossili che rifiuti.
49. Per la produzione del clinker sono disponibili i seguenti tipi di forno: forno lungo rotativo a umido, forno lungo rotativo a secco, forno rotativo con ciclone di preriscaldamento, forno rotativo con grata di preriscaldamento e forno a tino. In termini di consumo d'energia e di possibilità di limitazione delle emissioni, sono preferibili i forni rotativi con preriscaldatori a ciclone.
50. Al fine di recuperare il calore, i gas di scarico dei forni rotativi vengono fatti passare attraverso il sistema di preriscaldamento e attraverso gli essiccatori prima di essere depolverati. La polvere raccolta viene aggiunta ai materiali di alimentazione.
51. Meno dello 0,5 % del piombo e del cadmio che entrano nel forno è rilasciato nei gas di scarico. L'alto tenore alcalino, insieme all'azione di depurazione all'interno del forno favoriscono la ritenzione del metallo nel clinker o nella polvere del forno.
52. È possibile ridurre l'emissione di metalli pesanti nell'atmosfera, per esempio, aspirando il flusso di spillatura e ammassando le polveri raccolte invece di riutilizzarle aggiungendole alle materie prime. Tuttavia, queste opzioni andrebbero valutate caso per caso, considerando le conseguenze di un rilascio di metalli pesanti nei rifiuti. Un'altra possibilità è costituita dal cosiddetto «hot-meal bypass», per il quale la polvere calcinata è parzialmente scaricata davanti alla bocca di carico del forno e convogliata verso l'impianto di preparazione del cemento. In alternativa, la polvere può essere aggiunta direttamente al clinker. Un'altra misura importante è garantire una conduzione stabile e strettamente controllata del forno, in modo da evitare lo spegnimento d'emergenza dei precipitatori elettrostatici, che può essere causato da eccessive concentrazioni di CO. È importante evitare picchi elevati di emissioni di metalli pesanti quando si verifica lo spegnimento d'emergenza.
53. Le più importanti misure di riduzione delle emissioni sono elencate nella tabella 8. Per ridurre le emissioni dirette di polveri provenienti da frantoi, mulini ed essiccatori, sono principalmente usati i filtri a manica, mentre i gas di scarico del forno e del raffreddatore del clinker vengono limitati con precipitatori elettrostatici. Con i PES le polveri possono essere ridotte a concentrazioni inferiori a 50 mg/m<sup>3</sup>. Quando si usano gli FM, il contenuto di polveri provenienti dalla depurazione dei gas può essere ridotto a 10 mg/m<sup>3</sup>.

Tabella 8: Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione e costi relativamente alle emissioni nell'industria del cemento

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione (%)	Costi di abbattimento
Emissioni dirette da frantoi, molini ed essiccatori	FM	Cd, Pb: > 95	—
Emissioni dirette da forni rotativi e da raffreddatori di clinker	PES	Cd, Pb: > 95	—
Emissioni dirette da forni rotativi	Assorbimento al carbonio	Hg: > 95	—

Industria del vetro  
(allegato II, categoria 8)

54. Nell'industria del vetro, le emissioni di piombo sono particolarmente importanti perché vi sono vari tipi di vetro in cui il piombo è introdotto come materia prima (per esempio il cristallo, i tubi a raggi catodici). Nel caso del vetro per contenitori di soda-calce, le emissioni di piombo dipendono dalla qualità del vetro riciclato usato nel processo. Il tenore di piombo nelle polveri derivanti dalla fusione del cristallo normalmente è circa pari al 20-60 %.

55. Le emissioni di polveri hanno luogo principalmente dalla manipolazione delle miscele vetrificabili, dai forni, da perdite diffuse attraverso le aperture del forno e dalle operazioni di finitura e soffiatura dei prodotti in vetro. Esse dipendono in larga parte dal tipo di combustibile, dal tipo di forno e dal tipo di vetro prodotto. I bruciatori a ossicombustibile possono ridurre il volume del gas di scarico e la produzione di polveri di scarico del 60 %. Le emissioni di piombo provenienti dai forni elettrici sono notevolmente inferiori a quelle provenienti dai forni a nafta o gas.
56. La miscela vetrificabile viene fusa in forni continui a bacino, in forni a bacino giornaliero o in crogioli. Durante il ciclo di fusione in forni discontinui, l'emissione di polveri varia grandemente. Le emissioni provenienti da forni di fusione di cristallo (< 5 kg/Mg di vetro fuso) sono maggiori rispetto a quelle provenienti da altri forni (< 1 kg/Mg di vetro fuso con soda e potassio).
57. Alcune misure di riduzione delle emissioni dirette di polveri contenenti metalli sono: la pellettizzazione della miscela vetrificabile, il cambiamento del sistema di riscaldamento passando dalla combustione di nafta o gas al riscaldamento elettrico, il caricamento di una maggiore frazione di vetro di scarto nella miscela vetrificabile ed una migliore selezione delle materie prime (granulometria) e del vetro di riciclo (scartando le parti contenenti piombo). I gas di scarico possono essere depurati utilizzando filtri a manica, in modo da ridurre le emissioni a meno di 10 mg/m<sup>3</sup>. Si possono ottenere concentrazioni di 30 mg/m<sup>3</sup> ricorrendo a precipitatori elettrostatici. I dati relativi al rendimento per la riduzione delle emissioni sono riportati nella tabella 9.
58. È in corso lo sviluppo di un cristallo privo di composti di piombo.

Tabella 9: Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente all'industria del vetro

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali)
Emissioni dirette	FM	> 98	—
	PES	> 90	—

Industria dei cloroalcali  
(allegato II, categoria 9)

59. Nell'industria dei cloroalcali si producono Cl<sub>2</sub>, idrossidi alcalini ed idrogeno mediante elettrolisi di una soluzione salina. I processi usati negli impianti esistenti di questo tipo sono normalmente il processo a base di mercurio e quello a diaframma, per entrambi i quali è necessario applicare buone pratiche di gestione per evitare problemi ambientali. Il processo a membrana non produce alcuna emissione di mercurio. In aggiunta a questo, esso mostra un minore consumo di energia elettrolitica ed un maggiore consumo di calore per la concentrazione di idrossidi alcalini (con un bilancio energetico complessivo più favorevole per la tecnologia a membrana del 10-15 %) e mostra anche un funzionamento più compatto della pila. Di conseguenza è l'opzione consigliabile per i nuovi impianti. La decisione 90/3 del 14 giugno 1990 della Commissione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) raccomanda di cominciare a smantellare appena possibile gli impianti esistenti di produzione di cloroalcali a cella di mercurio, con l'obiettivo di smantellarli tutti entro il 2010.
60. L'investimento specifico, necessario alla sostituzione delle celle di mercurio con il processo a membrana, è di circa 700-1 000 USD per Mg di capacità produttiva di Cl<sub>2</sub>. Nonostante possano presentarsi costi aggiuntivi dovuti, tra l'altro, a maggiori costi strutturali e costi di purificazione dei liquidi, nella maggior parte dei casi i costi operativi decresceranno, grazie ai risparmi derivanti da un minore consumo di energia e da minori costi di trattamento delle acque e di eliminazione dei rifiuti.
61. Le fonti di emissione di mercurio nell'ambiente esistenti nel processo a base di mercurio sono: la ventilazione del locale contenente le celle, gli scarichi di processo, i prodotti, in particolare l'idrogeno e l'acqua di scarico. Per quanto riguarda le emissioni nell'aria, particolare rilevanza riveste il mercurio emesso dalle celle nel locale in cui esse sono sistemate. Molto importanti sono sia le misure preventive che quelle di controllo, e dovrebbero essere applicate secondo un ordine di priorità dipendente dalla rilevanza relativa delle varie fonti presso ogni impianto. In ogni caso sono necessarie misure particolari ogni volta che si recupera mercurio da scorie provenienti dal processo.
62. Si possono adottare le seguenti misure al fine di ridurre le emissioni provenienti da impianti a processo basato sul mercurio:
- controllo del processo e accorgimenti tecnici per ottimizzare il funzionamento delle celle, la manutenzione, l'uso di metodi di lavoro più efficienti,
  - copertura, sigillatura ed evacuazione controllata mediante aspirazione,
  - pulitura dei locali contenenti le celle e misure atte a facilitare il mantenimento della pulizia,
  - depurazione di alcuni flussi di gas (alcuni flussi d'aria contaminati, idrogeno in fase gassosa).

63. Queste misure possono ridurre le emissioni di mercurio fino a valori inferiori a 2,0 g/Mg di capacità produttiva di  $Cl_2$ , espressa come media annuale. Esistono esempi di impianti che raggiungono valori di emissione ben al disotto di 1,0 g/Mg di capacità produttiva di  $Cl_2$ . In seguito alla decisione PARCOM 90/3, è stato richiesto agli impianti esistenti per la produzione di cloroalcali con tecnologia a cella di mercurio, di applicare il livello di 2 g di Hg/Mg di capacità produttiva di  $Cl_2$ , entro il 31 dicembre 1996 per le emissioni disciplinate dalla Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica. Poiché le emissioni dipendono in larga parte da buone pratiche di gestione, la media suddetta dovrebbe dipendere ed includere periodi di manutenzione di un anno o meno.

Incenerimento di rifiuti urbani, sanitari e pericolosi  
(allegato II, categorie 10 e 11)

64. L'incenerimento di rifiuti urbani, sanitari e pericolosi può essere fonte di emissioni di cadmio, piombo e mercurio, una buona parte del cadmio e una parte minore del piombo subiscono una volatilizzazione durante il processo. Si dovrebbe intervenire sia a monte che a valle del processo al fine di ridurre queste emissioni.
65. La migliore tecnica disponibile per la depolverazione è l'uso combinato di filtri a manica e di metodi, a umido o a secco, di limitazione degli inquinanti volatili. Si possono progettare anche precipitatori elettrostatici da utilizzare in combinazione con sistemi a umido al fine di ottenere basse emissioni di polveri, ma questi forniscono un ridotto ventaglio di possibilità rispetto ai filtri a manica, soprattutto in presenza di un rivestimento preliminare per l'adsorbimento degli inquinanti volatili.
66. Quando si ricorre alla migliore tecnica disponibile per la depurazione dei gas di scarico, si riduce la concentrazione di polveri ad un valore compreso tra 10 e 20 mg/m<sup>3</sup>; nella pratica si arriva a concentrazioni minori e in alcuni casi sembra che si siano rilevate concentrazioni inferiori a 1 mg/m<sup>3</sup>. La concentrazione di mercurio può essere ridotta a valori compresi tra 0,05 e 0,10 mg/m<sup>3</sup> (con l'11 % di O<sub>2</sub>).
67. Le più importanti misure secondarie di riduzione delle emissioni sono elencate nella tabella 10. Risulta difficile fornire dati validi a livello generale a causa del fatto che i relativi costi in USD/tonnellata dipendono da uno spettro particolarmente ampio di variabili specifiche per ogni impianto (per esempio la composizione dei rifiuti).
68. I metalli pesanti sono presenti in tutte le componenti del flusso di rifiuti urbani (per esempio prodotti, carta, materie organiche). Di conseguenza, si possono ridurre le emissioni di metalli pesanti riducendo la quantità di rifiuti urbani da incenerire. Questo può essere ottenuto mediante diverse strategie di gestione dei rifiuti, tra cui i programmi di riciclaggio e il compostaggio delle materie organiche. Inoltre alcuni paesi appartenenti all'UN/ECE autorizzano lo smaltimento dei rifiuti in discariche. Se le discariche sono gestite correttamente, le emissioni di cadmio e piombo sono nulle, mentre le emissioni di mercurio possono essere minori di quelle prodotte nell'incenerimento. In numerosi paesi appartenenti all'UN/ECE sono in corso ricerche sulle emissioni di mercurio provenienti dalle discariche.

Tabella 10: Fonti di emissioni, misure di limitazione, rendimento per la riduzione e costi relativamente all'incenerimento di rifiuti urbani, sanitari e pericolosi

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
Gas di scarico	Depuratori ad alto rendimento	Pb, Cd: > 98 Hg: ca. 50	—
	PES (3 campi)	Pb, Cd: 80-90	10-20/Mg di rifiuti
	PES a umido (1 campo)	Pb, Cd: 95-99	—
	Filtri a manica	Pb, Cd: 95-99	15-30/Mg di rifiuti
	Iniezione di carbonio + FM	Hg: > 85	Costi operativi: ca. 2-3/Mg di rifiuti
	Filtraggio in letto di carbonio	Hg: > 99	Costi operativi: ca. 50/Mg di rifiuti

*ALLEGATO IV***Scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili alle fonti fisse nuove e alle fonti fisse esistenti**

Le scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili sono le seguenti:

- a) per le fonti fisse nuove: due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;
  - b) per le fonti fisse esistenti: otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo. Se necessario tale periodo può essere esteso per fonti fisse esistenti specifiche conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale.
-

## ALLEGATO V

**Valori limite per la limitazione delle emissioni provenienti da grandi fonti fisse**

## I. INTRODUZIONE

1. Ai fini della limitazione delle emissioni di metalli pesanti sono rilevanti due tipi di valori limite:
  - i valori relativi a specifici metalli pesanti o gruppi di metalli pesanti,
  - i valori relativi alle emissioni di particolato in generale.
2. In linea di massima, i valori limite per il particolato non possono sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo e il mercurio, poiché la quantità di metalli associati alle emissioni di particolato variano da un processo all'altro. Tuttavia, l'applicazione di tali limiti contribuisce notevolmente a ridurre le emissioni di metalli pesanti in generale. Inoltre, il monitoraggio delle emissioni di particolato è, in genere, meno costoso del monitoraggio di singole specie e il monitoraggio permanente di singoli metalli pesanti non è, in generale, realizzabile. Pertanto, i valori limite per il particolato rivestono una grande importanza pratica e sono pertanto riportati nel presente allegato, nella maggior parte dei casi per integrare o sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo o il mercurio.
3. I valori limite, espressi in  $\text{mg}/\text{m}^3$ , si riferiscono a condizioni standard (volume a 273,15 K, 101,3 kPa, gas «secco») e sono calcolati come media delle misurazioni di un'ora, rilevate su un arco di tempo di più ore, in genere 24. Sono esclusi i periodi di avvio e spegnimento. Il tempo medio può essere esteso se necessario per ottenere dal monitoraggio risultati sufficientemente precisi. Per quanto riguarda il tenore di ossigeno del gas di scarico; si applicano i valori indicati per le grandi fonti fisse. È vietata la diluizione effettuata per diminuire le concentrazioni di inquinanti nei gas di scarico. I valori limite per i metalli pesanti comprendono quelli relativi ai metalli solidi, gassosi e sotto forma di vapore e i relativi composti, espressi come metallo. Se sono indicati valori limite per emissioni totali, espressi in g per unità di produzione o di capacità, rispettivamente, essi si riferiscono alla somma delle emissioni di scarico e delle emissioni diffuse, calcolate come valore annuo.
4. Nei casi in cui non si possa escludere il superamento di determinati valori limite, si devono sottoporre a monitoraggio le emissioni o un parametro di rendimento che indichi se un determinato dispositivo di controllo viene correttamente utilizzato e mantenuto in efficienza. Il monitoraggio delle emissioni o degli indicatori di rendimento dovrebbe essere effettuato in modo continuo se il flusso di massa di particolati emesso supera 10 kg/h. Se le emissioni vengono monitorate, le concentrazioni di inquinanti atmosferici nei condotti di trasporto dei gas devono essere misurate in modo rappresentativo. Se il particolato viene sottoposto a monitoraggio in modo discontinuo, le concentrazioni devono essere misurate ad intervalli regolari, effettuando almeno tre misurazioni indipendenti per ciascun controllo. Il campionamento e l'analisi di tutti gli inquinanti e dei metodi di riferimento per le misurazioni adottati per calibrare i sistemi di misurazione automatizzata devono essere eseguiti secondo le norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). In attesa dello sviluppo di norme CEN o ISO, si applicano le norme nazionali. Queste ultime possono essere applicate anche quando garantiscono dati equivalenti a quelli delle norme CEN o ISO.
5. In caso di monitoraggio in continuo, i valori limite sono considerati rispettati se nessuna delle concentrazioni di emissioni calcolate sulla media di 24 ore supera il valore limite o se la media sulle 24 ore del parametro monitorato non supera il valore correlato di tale parametro stabilito durante un test di rendimento eseguito con il dispositivo di controllo correttamente utilizzato e mantenuto in efficienza. In caso di monitoraggio discontinuo, il valore limite è considerato rispettato se il valore medio per ciascun controllo non supera il valore limite. Si considera rispettato ciascuno dei valori limite espressi come emissioni totali per unità di produzione o come emissioni totali annue se il valore sottoposto a monitoraggio non è superato, come sopra indicato.

## II. VALORI LIMITE SPECIFICI PER GRANDI FONTI FISSE SELEZIONATE

Combustione di combustibili fossili  
(allegato II, categoria 1)

6. I valori limite si riferiscono al 6 % di  $\text{O}_2$  nel gas di scarico, per i combustibili solidi, e al 3 % di  $\text{O}_2$  per i combustibili liquidi.
7. Valore limite per le emissioni di particolato per i combustibili solidi e liquidi:  $50 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

Impianti di sinterizzazione  
(allegato II, categoria 2)

8. Valore limite per le emissioni di particolato:  $50 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

Impianti di pellettizzazione  
(allegato II, categoria 2)

9. Valore limite per le emissioni di particolato:

- a) frantumazione, essiccazione: 25 mg/m<sup>3</sup>;
- b) pellettizzazione: 25 mg/m<sup>3</sup>;

10. Valore limite per le emissioni totali di particolato: 40 g/mg di pellet prodotti.

Altiforni  
(allegato II, categoria 3)

11. Valore limite per le emissioni di particolato: 50 mg/m<sup>3</sup>.

Forni elettrici ad arco  
(allegato II, categoria 3)

12. Valori limite per le emissioni di particolato: 20 mg/m<sup>3</sup>.

Produzione di rame e zinco, inclusi i forni Imperial Smelting (IS)  
(allegato II, categorie 5 e 6)

13. Valore limite per le emissioni di particolato: 20 mg/m<sup>3</sup>.

Produzione di piombo  
(allegato II, categorie 5 e 6)

14. Valore limite per le emissioni di particolato: 10 mg/m<sup>3</sup>.

Industria del cemento  
(allegato II, categoria 7)

15. Valore limite per le emissioni di particolato: 50 mg/m<sup>3</sup>.

Industria del vetro  
(allegato II, categoria 8)

16. I valori limite si riferiscono a diverse concentrazioni di O<sub>2</sub> nei gas di scarico, a seconda del tipo di forni: forni a bacino: 8 %; forni a crogioli e forni a bacino giornaliero: 13 %.

17. Valore limite per le emissioni di piombo: 5 mg/m<sup>3</sup>.

Industria dei cloroalcali  
(allegato II, categoria 9)

18. I valori limite si riferiscono alla quantità totale di mercurio rilasciata nell'atmosfera da un impianto, indipendentemente dalla fonte di emissione ed è espresso come valore medio annuo.

19. I valori limite per gli impianti di produzione di cloroalcali esistenti devono essere valutati dalle parti contraenti riunite in sede di organo esecutivo entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

20. Valore limite per i nuovi impianti di produzione di cloroalcali: 0,01 g Hg/Mg di capacità produttiva di Cl<sub>2</sub>.

Incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti sanitari e di rifiuti pericolosi  
(allegato II, categorie 10 e 11)

21. I valori limite si riferiscono ad una concentrazione dell'11 % di O<sub>2</sub> nel gas di scarico.

22. Valore limite per le emissioni di particolato:

- a) 10 mg/m<sup>3</sup> per l'incenerimento di rifiuti pericolosi e di rifiuti sanitari;
- b) 25 mg/m<sup>3</sup> per l'incenerimento di rifiuti urbani.

23. Valore limite per le emissioni di mercurio:

- a) 0,05 mg/m<sup>3</sup> per l'incenerimento di rifiuti pericolosi;
- b) 0,08 mg/m<sup>3</sup> per l'incenerimento di rifiuti urbani;
- c) i valori limite per le emissioni contenenti mercurio e provenienti dall'incenerimento di rifiuti sanitari devono essere valutati dalle parti contraenti riunite in sede di organo esecutivo entro due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo.



## ALLEGATO VI

**Misure di controllo dei prodotti**

1. Se non altrimenti disposto nel presente allegato, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, il tenore di piombo della benzina commercializzata, destinata ai veicoli stradali, non deve superare 0,013 g/l. Le parti contraenti che commercializzano benzina senza piombo avente un tenore di piombo inferiore a 0,013 g/l devono cercare di mantenere o abbassare tale livello.
2. Le parti contraenti si adoperano per garantire che il passaggio a carburanti aventi il tenore di piombo specificato nel paragrafo 1 dia luogo ad una generale riduzione degli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente.
3. Qualora uno Stato accerti che la limitazione, ai sensi del paragrafo 1, del tenore di piombo della benzina commercializzata dà luogo a gravi problemi socioeconomici o tecnici o non comporti vantaggi globali per la salute o l'ambiente a causa, inter alia, della sua situazione climatica, esso ha la facoltà di prorogare il periodo previsto da tale paragrafo ad un periodo massimo di 10 anni, durante il quale può commercializzare benzina contenente un tenore di piombo non superiore a 0,15 g/l. In questo caso, lo Stato comunica, in una dichiarazione che dovrà essere depositata unitamente al suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la sua intenzione di prorogare il periodo di transizione, indicandone le ragioni in una nota scritta indirizzata all'organo esecutivo.
4. Le parti sono autorizzate a commerciare piccoli quantitativi, non superiori allo 0,5 % delle proprie vendite complessive, di benzina avente un tenore di piombo massimo di 0,15 g/l, per l'uso in autoveicoli da collezione.
5. Le parti, entro cinque anni, o dieci anni per i paesi ad economia in fase di transizione che manifestino l'intenzione di optare per un periodo transitorio di dieci anni in una dichiarazione da depositarsi assieme ai loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo devono pervenire a livelli di concentrazione che non superino:
  - a) 0,05 % di mercurio in peso nelle batterie alcaline al manganese destinate ad un uso prolungato in condizioni estreme (ad esempio temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C, esposizione a urti);
  - b) 0,025 % di mercurio in peso per tutte le altre batterie alcaline al manganese.

I suddetti limiti possono essere superati per una nuova applicazione di tecnologia delle batterie, o per l'uso di una batteria in un nuovo prodotto, se vengono adottate misure ragionevoli per garantire che la batteria o il prodotto dotato di batteria non facilmente asportabile possa essere eliminato con metodi compatibili con l'ambiente. Sono esentate da questo obbligo anche le celle alcaline al manganese a bottone e le batterie composte di celle a bottone.

---

## ALLEGATO VII

**Misure di gestione del prodotto**

1. Il presente allegato intende fornire alle parti contraenti una guida sulle misure di gestione del prodotto.
  2. Le parti contraenti possono considerare appropriate le misure di gestione del prodotto come quelle elencate di seguito, qualora esse siano giustificate dal potenziale rischio di effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente dovuti alle emissioni di uno o più metalli pesanti compresi tra quelli elencati all'allegato I, tenendo conto di tutti i relativi rischi e benefici per garantire che qualsiasi modifica apportata ai prodotti dia luogo a una riduzione complessiva degli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente:
    - a) la sostituzione di prodotti che contengano uno o più metalli pesanti, aggiunti intenzionalmente, compresi tra quelli elencati nell'allegato I, qualora esista un'alternativa adeguata;
    - b) la minimizzazione o la sostituzione all'interno dei prodotti di uno o più metalli pesanti, aggiunti intenzionalmente, compresi tra quelli elencati nell'allegato I;
    - c) la diffusione di informazioni sul prodotto, compreso l'uso di etichette, in modo da assicurare che il consumatore sia informato della presenza di uno o più metalli pesanti, aggiunti intenzionalmente, compresi tra quelli elencati nell'allegato I e della necessità di usare il prodotto con cautela e di trattare i rifiuti;
    - d) il ricorso ad incentivi economici o accordi spontanei per ridurre o eliminare, all'interno del prodotto, il tenore di metalli pesanti elencati nell'allegato I;
    - e) lo sviluppo e l'applicazione di programmi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento di prodotti contenenti uno dei metalli pesanti di cui all'allegato I, con metodi compatibili con l'ambiente.
  3. Ogni prodotto o gruppo di prodotti elencati di seguito contiene uno o più metalli pesanti compresi tra quelli elencati nell'allegato I ed è oggetto, presso almeno una delle parti contraenti della convenzione, di un intervento, volontario o obbligatorio per legge, basato sul contributo di quel prodotto alle emissioni di uno o più metalli pesanti compresi tra quelli elencati all'allegato I. Tuttavia, non sono ancora disponibili sufficienti informazioni per confermare che tali prodotti costituiscono fonti significative di emissione per tutte le parti contraenti, in modo da includerle nell'allegato VI. Tutte le parti contraenti sono invitate a prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili e, quando è soddisfatta l'esigenza di prendere misure precauzionali, ad applicare misure di gestione del prodotto, come quelle elencate nel paragrafo 2, per uno o più prodotti compresi tra quelli elencati di seguito:
    - a) componenti elettrici contenenti mercurio, per esempio che abbiano uno o più contatti o sensori per il trasferimento di corrente elettrica, come relais, termostati, interruttori di livello, interruttori a pressione ed altri interruttori (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta della maggior parte dei componenti elettrici contenenti mercurio; programmi volontari per la sostituzione di alcuni interruttori contenenti mercurio con interruttori elettronici o di tipo speciale; programmi volontari di riciclaggio degli interruttori; programmi volontari per il riciclaggio dei termostati);
    - b) dispositivi di misura contenenti mercurio, come termometri, manometri, barometri, calibri a pressione, interruttori a pressione, trasduttori a pressione (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta della maggior parte dei termometri e degli strumenti di misura contenenti mercurio);
    - c) lampade a fluorescenza contenenti mercurio (le azioni intraprese comprendono la riduzione del contenuto di mercurio nelle lampade sia attraverso programmi volontari o obbligatori, sia attraverso programmi volontari di riciclaggio);
    - d) amalgama dentali contenenti mercurio (le azioni intraprese comprendono misure volontarie e l'interdizione assoluta, con alcune eccezioni, dell'uso di amalgama dentali contenenti mercurio e programmi volontari per promuovere la raccolta degli amalgama dentali prima di scaricarli negli impianti di trattamento delle acque di scarico degli ambulatori dentistici);
    - e) pesticidi contenenti mercurio, compresa la disinfezione delle sementi (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta di tutti i pesticidi contenenti mercurio, compresi quelli per il trattamento delle sementi e l'interdizione assoluta dell'uso di mercurio come disinfettante);
    - f) vernici contenenti mercurio (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta di tutte queste vernici; il divieto di usarle negli interni e nei giocattoli per bambini; il divieto di uso in vernici antiruggine);
    - g) batterie contenenti mercurio, diverse da quelle elencate nell'allegato VI (le azioni intraprese comprendono la riduzione del contenuto di mercurio attraverso programmi sia volontari che obbligatori, l'imposizione di tasse ambientali e l'adozione di programmi volontari di riciclaggio).
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2001

**che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dello sviluppo agricolo e rurale da attuare in Bulgaria nel periodo precedente l'adesione**

[notificata con il numero C(2001) 1428]

(2001/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione<sup>(3)</sup>, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Bulgaria è stato approvato dalla Commissione il 20 ottobre 2000 con la decisione C(2000)3058 def.
- (2) Il governo della Repubblica di Bulgaria e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 18 dicembre 2000 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex-ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle proce-

diure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

- (4) L'autorità competente della Repubblica di Bulgaria ha nominato, da un lato, il Fondo statale per l'agricoltura ai fini dell'attuazione delle misure «Investimenti nelle aziende agricole», «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca» e «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito» definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Bulgaria, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000)3058 def. e, dall'altro, il ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard.
- (5) In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica di Bulgaria ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 e alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. In particolare, il Fondo statale per l'agricoltura ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari di progetti e pagamenti, procedure di impegno e di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno; il ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione dei fondi al Fondo statale per l'agricoltura, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

- (6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare al Fondo statale per l'agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Bulgaria.
- (7) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard al Fondo statale per l'agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, in modo che il pieno conferimento della gestione del programma suddetto sia realizzato soltanto dopo ulteriori verifiche intese a garantire il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al Fondo statale per l'agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale,

DECIDE:

*Articolo 1*

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica di Bulgaria.

*Articolo 2*

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente al Fondo statale per l'agricoltura, Hristo Botev blvd. 55, 1040 Sofia, Bulgaria, per l'attuazione delle misure «Investimenti nelle aziende agricole», «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca» e «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito» definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000)3058 def. e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, 102, Radkovski St., 1040 Sofia, Bulgaria, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica di Bulgaria. Su richiesta dell'autorità competente, la Commissione può decidere di estendere il conferimento della gestione ad altre misure indicate nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una volta accertato che le condizioni pertinenti sono rispettate.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2001****che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia***[notificata con il numero C(2001) 1446]*

(2001/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (in appresso definito «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) In data 18 febbraio 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Russia.
- (2) A causa della necessità di esaminare ulteriormente taluni aspetti del dumping nonché l'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni in questione, non sono state istituite misure provvisorie, sono state chieste informazioni supplementari e l'inchiesta è proseguita.
- (3) Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio <sup>(4)</sup> che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.

**B. IMPEGNO**

- (4) L'unico produttore esportatore in Russia e le sue società collegate che si occupano della produzione, del commercio e dell'importazione del prodotto in esame nella Comunità, hanno offerto un impegno. Secondo questo impegno, queste società hanno offerto di vendere il prodotto in esame, ai loro clienti non collegati nella Comunità, a un prezzo minimo.
- (5) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dall'azienda russa, la Joint Stock Company «United Company Siberian Aluminium», Studenckeskaya Street, 33/4, Mosca, Russia, e dalle sue società collegate, in particolare la società di produzione Sayan Foil, Sayanagorsk, Russia, la società esportatrice Rual Trade Limited, Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar e la società di importazione Sibirsky Aluminium GmbH, Graf-Adolf-Platz 1-2, D-40213, Düsseldorf, può essere accettato in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, i rapporti periodici e particolareggiati che queste aziende si sono impegnate a fornire alla Commissione, e la struttura delle loro vendite del prodotto in esame consentiranno un controllo effettivo, tale da far ritenere alla Commissione che il rischio di elusione dell'impegno sarà limitato.
- (6) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto e il controllo dell'impegno, al momento della presentazione all'autorità doganale pertinente della richiesta di immissione in libera pratica a seguito dell'impegno, l'esenzione dal dazio dovrebbe essere subordinata alla presentazione della fattura commerciale contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 950/2001. Tale fattura è necessaria alla dogana per accertare che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali e che contengano i particolari richiesti. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato alla dogana, viene invece riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 45 del 18.2.2000, pag. 2.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) In caso di sospetta violazione, violazione o revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 10 del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È accettato l'impegno offerto dalla Joint Stock Company «United Company Siberian Aluminium», Stencheskaya Street, 33/4, Mosca, Russia, da Sayan Foil, Sayanagorsk, Russia, da Rual Trade Limited, Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, e da Sibirsky Aluminium GmbH, Graf-Adolf-Platz 1-2, D-40213, Düsseldorf, nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

---